SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 agosto 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 4 agosto 1993, n. 272.

Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che, in esito al *referendum* popolare, è stata abrogata la legge istitutiva del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale, nonché per l'istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Attribuzione delle funzioni del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste

1. Sono di competenza delle regioni le funzioni del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con l'esclusione di quelle di cui agli articoli 2 e 3.

2. Con apposite norme di attuazione, nel rispetto dei relativi statuti, sono trasferiti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni e competenze di cui al comma 1, nonché il personale di cui all'articolo 4, comma 4.

Art. 2.

Istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali

1. È istituito il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero».

2. Il Ministero succede in tutti i rapporti attivi e passivi non attribuiti alle regioni ed alle province autonome, facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. Il Ministero, nelle materie relative alle risorse agricole, forestali, agro-alimentari ed agro-industriali, alla economia contrattuale di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, e successive integrazioni e modificazioni, ai mercati agricolo e alimentare, alla pesca marittima, nonché alle competenze statali in materia di usi civici, svolge le seguenti funzioni:

a) cura delle relazioni internazionali e partecipazione alla redazione di accordi internazionali, nonché attività necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia all'elaborazione delle politiche comunitarie, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

b) predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessari per l'attuazione delle determinazioni e dei provvedimenti comunitari, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

c) definizione delle politiche nazionali, ivi compresa la programmazione e le attività di indirizzo e coordinamento, raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati;

d) interventi di esclusivo interesse nazionale, nelle materie e con le procedure di cui al comma 6,

e) attività previste dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157, ferme restando le competenze attribuite a Ministero dell'ambiente ai sensi della stessa legge n. 157 e le competenze delle regioni stabilite dall'articolo 117 della Costituzione e dalle successive norme di applicazione:

f) fissazione di standard, norme tecniche, marchi, denominazioni tipiche di origine.

4. Sono trasferite al Ministero le seguenti funzioni:

a) in materia di pesca marittima di competenza del Ministero della marina mercantile relative alle leggi 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, 28 agosto 1989, n. 302, 5 febbraio 1992, n. 72;

b) in materia di produzione dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), escluse le specifiche funzioni di natura industriale relative ai prodotti stessi, che rimangono di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) in materia di opere irrigue di rilevanza nazionale e di valorizzazione della produzione agricola nel Mezzogiorno

5. Il Ministro stabilisce intese con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanità per il coordinamento dei rispettivi settori.

6. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica agricola, alimentare e forestale nazionale, nonché per l'individuazione delle linee di politica agricola da sostenere in sede comunitaria ed internazionale, per l'individuazione dei criteri generali e delle modalità attuative per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituito il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali. Il Comitato, che si riunisce con frequenza almeno trimestrale, è presieduto dal Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», ed è composto dai presidenti delle regioni e delle province autonome o da loro delegati. Il Comitato concerta, tra l'altro, interventi con particolare riferimento: agli interventi per la regolazione del mercato agricolo; alle attività di ricerca e di informazione finalizzate alla programmazione nazionale della produzione agricola e forestale; alla valorizzazione e controllo di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, ivi compresi quelli inerenti ai materiali di propagazione delle specie vegetali e relative certificazioni; al Fondo di solidarietà nazionale; alle associazioni ed unioni nazionali dei produttori agricoli; alle associazioni di categoria dell'industria agro-alimentare; alla cooperazione agro-industriale ed alimentare; all'ordinamento e alla tenuta dei registri di varietà e dei libri genealogici, nonché ai relativi controlli funzionali; alla regolazione in materia fito-sanitaria; alla omologazione dei prototipi delle macchine agricole; alla regolazione delle sementi e dei fertilizzanti

7. Presso la Rappresentanza permanente presso le Comunità europee è istituito, con le procedure di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, un ulteriore posto di organico, nel ruolo degli esperti di cui all'articolo 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, cui è assegnato, in posizione di fuori ruolo, un funzionario della carriera direttiva appartenente ai ruoli di una regione o provincia autonoma, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

Art. 3.

Organizzazione del Ministero e riordino degli enti vigilati

1. Con uno o più regolamenti governativi, da emanarsi, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede a definire l'organizzazione degli uffici e dei relativi contingenti di personale del Ministero e riordinare o sopprimere gli enti dipendenti dal Ministero.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) l'organizzazione degli uffici del Ministero deve essere tale da garantire lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2. In particolare deve essere assicurato lo stretto collegamento tra la partecipazione all'elaborazione delle politiche comunitarie e l'elaborazione delle politiche nazionali. La tabella organica deve contenere i posti strettamente indispensabili allo svolgimento dei compiti di coordinamento del Ministero. Al personale risultante in eccedenza a seguito della organizzazione dei

nuovi uffici ed al trasferimento alle regioni delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le norme vigenti sulla mobilità. Con i medesimi regolamenti il ruolo del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero della marina mercantile sono ridotti in misura corrispondente alle unità occorrenti per il trasferimento delle funzioni ivi indicate al Ministero;

b) soppressione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste ed istituzione del Comitato tecnico delle risorse agricole e alimentari, composto da non più di dieci esperti e scienziati nelle materie attinenti alle funzioni esercitate dal Ministero;

c) riordino in un unico ente per la ricerca agroalimentare e forestale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed alla legge 6 giugno 1973, n. 306;

d) riordino, secondo criteri di economicità e funzionalità, tenendo conto delle competenze di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, degli altri istituti ed enti di ricerca in campo agricolo, forestali e alimentare e degli altri enti vigilati dal soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sopprimendo gli enti le cui funzioni siano state attribuite alle regioni, accorpando gli enti titolari con funzioni analoghe o affini, prevedendo indirizzi unitari per il loro funzionamento.

3. Presso il Ministero opera un servizio ispettivo, nell'ambito del personale esistente, con lo scopo di verificare, anche indipendentementedai controlli di competenza di altri organi, la legittimità e la regolarità degli interventi di mercato e della erogazione delle provvidenze e compensazioni finanziarie a qualsiasi titolo disposte dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA.

4. Per la tutela dell'ambiente il Ministero ed il Ministero dell'ambiente possono stipulare apposita convenzione per la utilizzazione funzionale del Corpo forestale dello Stato da parte del Ministero dell'ambiente.

5. Il Ministro adotta il disciplinare per le eventuali convenzioni con le singole regioni per l'utilizzazione funzionale in sede regionale del Corpo forestale dello Stato.

6. La Ragioneria centrale esistente presso il soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il relativo contingente di personale, esercita le proprie attribuzioni istituzionali presso il Ministero.

Art. 4.

Norme in materia di personale e transitorie

1. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 3, comma 1, il personale delle Direzioni generali e degli uffici del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, svolgente le funzioni di cui all'articolo 2, è inquadrato nei ruoli del Ministero e conserva la qualifica ed il trattamento economico inerente alla qualifica.

2. Il personale del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste che presta servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso altre amministrazioni può richiedere di essere inquadrato nei ruoli dell'amministrazione ove presta servizio, con il consenso di quest'ultima, a norma delle leggi vigenti.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro e, rispettivamente, con il Ministro della marina mercantile ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è determinato il contingente di personale trasferito dai rispettivi Ministeri per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 4, nonché il corrispondente contingente di personale già appartenente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste da porsi in mobilità.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, emanati ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, è determinato il contingente di personale da trasferire alle regioni, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del presente decreto.

5. Sino alla emanazione di apposite leggi di riforma continuano ad applicarsi le norme in vigore concernenti il Corpo forestale dello Stato e l'Ispettorato centrale repressione frodi e l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA.

Art. 5

Disposizioni finanziarie e finali

1. A partire dall'anno 1994, gli stanziamenti complessivi destinati agli interventi strutturali per l'agricoltura iscritti nel bilancio dello Stato sono attribuiti alle regioni per una quota non inferiore all'80 per cento.

2. I capitoli dello stato di previsione del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativi alle funzioni trasferite alle regioni ed alle province autonome,

compresi quelli destinati ad essere ripartiti tra le medesime per le finalità previste dalle leggi che li hanno istituiti, sono corrispondentemente ridotti o soppressi. Alla individuazione dei capitoli interessati provvede, con proprio decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di concerto con il Ministro. Gli stanziamenti corrispondenti ai capitoli interessati di parte corrente confluiscono nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 2 della legge 14 giugno 1990, n. 158, anche per le finalità di cui all'articolo 2, comma 7. Gli oneri annuali di gestione e di funzionamento del Ministero si intendono ridotti in modo corrispondente e la misura dei relativi stanziamenti è quella che risulta disponibile alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 3.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DIANA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0356

DECRETO-LEGGE 4 agosto 1993, n. 273.

Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che, in esito al *referendum* popolare, è stata abrogata la legge istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro, *ad interim*, del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Trasferimento di funzioni alle regioni in materia di turismo e di spettacolo

1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito denominate «regioni», tutte le funzioni amministrative in materia turistica e alberghiera del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, salvo quelle espressamente attribuite allo Stato dal presente decreto.

2. Al fine della predisposizione del programma promozionale triennale di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Sono trasferite alle regioni le seguenti funzioni amministrative in materia di spettacolo:

a) autorizzazione in ordine alla costruzione, trasformazione, adattamento e utilizzo di immobili da destinare a sale ed arene per spettacoli cinematografici e teatrali;

b) nulla osta per i numeri isolati di arte varia in *night club*,

c) parere per l'occupazione dei lavoratori subordinati extracomunitari nel settore dello spettacolo ai sensi dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;

d) concessione di sovvenzioni, contributi, premi, indennità compensative, provvidenze straordinarie e altri vantaggi di tipo economico in favore di sale cinemato-

grafiche e circoli di promozione cinematografica, nonché per le attività di prosa, lirica, concertistica, di danza, corali, festival e altre manifestazioni che abbiano preminente carattere e interesse locale o regionale.

4. Le funzioni in materia di spettacolo diverse da quelle di cui al comma 3 sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla precisazione delle materie indicate al comma 3 ed alla individuazione di altre funzioni di preminente carattere o interesse locale o regionale. Con il medesimo decreto si procede al trasferimento alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 1994 dei necessari mezzi finanziari.

6. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo può chiedere di essere trasferito, con il consenso delle medesime, alle regioni, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito.

Art. 2.

Funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport

1. In materia di turismo e spettacolo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le seguenti funzioni, da esercitarsi attraverso la istituzione di uno o più dipartimenti o servizi:

a) cura delle relazioni internazionali, con particolare riguardo, per la partecipazione dell'Italia alle organizzazioni operanti a livello europeo e partecipazione alla realizzazione di accordi internazionali;

b) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie;

c) predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessarie all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia;

d) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale;

e) raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi informativi computerizzati;

f) controllo sugli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

g) funzioni di sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo non trasferite alle regioni e gestione del fondo unico per lo spettacolo.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresì le competenze relative agli interventi di cui al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, nonché quelle statali già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di sport, ivi compresa la vigilanza sul CONI.

3. Nell'osservanza delle rispettive competenze, dovrà essere assicurata alle regioni una piena informazione e partecipazione mediante la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine all'adozione e all'attuazione degli atti delle istituzioni della Comunità europea.

Art. 3.

Organizzazioni degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spettacolo, sport e turismo

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i decreti organizzativi occorrenti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni amministrative statali di cui all'articolo 2.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si procede a:

a) riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;

c) riordinare l'ENIT.

3. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) le funzioni già proprie delle commissioni e degli altri organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, sono attribuite ad almeno quattro comitati (musica, cinema, teatro, circhi equestri e spettacoli viaggianti) ciascuno composto di non più di nove membri, scelti tra rappresentanti delle associazioni di categoria ed esperti altamente qualificati. Le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali, esercitate dal soppresso Ministero del

turismo e dello spettacolo e dalle Commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, sono attribuite al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, che le esercita sentito il Consiglio consultivo degli utenti che sarà all'uopo riordinato e integrato,

b) il riordino degli enti già vigilati si ispira alle istanze della regionalizzazione e dell'affidamento di funzioni a enti anche di natura privata quando ciò sia conforme a criteri di economicità e funzionalità;

c) è prevista l'incompatibilità dell'appartenenza ai comitati o agli organi dell'Ente con l'esercizio di attività professionali obiettivamente tali da pregiudicarne la imparzialità;

d) per il riordino dell'ENIT si procede secondo i principi di cui alle lettere *b)* e *c)*; l'ENIT può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di altre strutture nazionali e straniere mediante convenzioni; le sue sedi periferiche saranno di conseguenza soppresse

Art. 4.

Gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato

1. Il fondo istituito dall'articolo 2, comma quarto della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed incrementato ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 311, e dell'articolo 13, comma secondo, lettera *d)*, della legge 30 aprile 1985, n. 163, è utilizzato per la corresponsione di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale società per azioni, o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite e a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa.

Art. 5.

Trasferimento di personale e risorse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. Il personale dipendente del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, che non si avvalga della facoltà, prevista dall'articolo 1, comma 6, è trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e collocato in appositi ruoli aggiunti, separati da quelli della Presidenza stessa ed istituiti secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, salve le procedure di mobilità di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il personale conserva la posizione giuridica e il trattamento economico, anche accessorio, acquisiti alla data di entrata in vigore del presente decreto

2 Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto presta servizio presso altre amministrazioni in posizione di comando può richiedere di essere inquadrato nei ruoli dell'amministrazione ove presta servizio, con il consenso di quest'ultima, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede a fissare i criteri per la riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1993.

4. Con decreto del Ministro del tesoro, si provvede, a decorrere dalla data di pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 1, alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio presso la Ragioneria centrale del soppresso Ministero alla data di abrogazione della legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo

Art. 6.

Successione nei rapporti del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e norma transitoria

1. Le regioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri subentrano nei termini e secondo i settori di competenza, ai sensi della presente legge, nei diritti, obblighi e rapporti già facenti capo al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. Al trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per la parte che non sia già di loro competenza, di funzioni amministrative di promozione, di sostegno e di vigilanza in materia di spettacolo, che abbiano carattere o interesse regionale o locale, si provvede con norme di attuazione ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie

3. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 3, continuano ad applicarsi le norme organizzative attualmente in vigore.

4. Gli oneri derivanti dalla presente legge restano contenuti nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo per gli anni 1993 e seguenti

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro,* ad interim, *del turismo e dello spettacolo*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0354

DECRETO-LEGGE 4 agosto 1993, n. 274.

Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che, in esito al *referendum* popolare, sono state abrogare le disposizioni che affidavano alle unità sanitarie locali i controlli in materia ambientale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per evitare soluzione di continuità in materia di controlli ambientali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA). L'ANPA, dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria, svolge in collegamento con l'Agenzia europea per l'ambiente, attività tecnico-scientifica di ausilio del Ministero dell'ambiente e delle altre amministrazioni pubbliche in materia di tutela dall'inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177. L'ANPA è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e al controllo successivo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

2. L'organizzazione ed il funzionamento dell'ANPA, ivi inclusa la tabella di equiparazione tra le posizioni funzionali del personale rivestite presso le amministrazioni di provenienza e quelle dell'istituendo organismo, sono disciplinati con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

3. La dotazione organica dell'ANPA deve contenere i posti strettamente indispensabili alla svolgimento dei compiti tecnico-scientifici dell'Agenzia. Alla copertura dei posti in organico l'ANPA provvede mediante concorsi pubblici. Nella fase di prima attuazione del presente decreto il Ministro dell'ambiente, in conferenza di servizi con i Ministri interessati, provvede anche mediante inquadramento a domanda di personale con trattamenti economici similari dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), delle Unità sanitarie locali (USL) e di altre amministrazioni pubbliche, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative dotazioni organiche. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale inquadrato nei ruoli organici dell'ANPA, ai sensi del presente comma,

compete il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti e le amministrazioni di provenienza. Il relativo onere è a carico degli enti di provenienza. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta e di intesa con le amministrazioni competenti, sono disciplinati i conseguenti rapporti finanziari, nonché, ove del caso, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. In sede di prima applicazione per l'anno 1993, l'ANPA si avvale dell'ausilio dei servizi e delle strutture del Ministero dell'ambiente. Lo Stato concorre al funzionamento dell'ANPA con un contributo di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni annui a decorrere dal 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Disciplina dei controlli ambientali

1. In attesa delle leggi regionali previste dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, da adottare non oltre il 31 dicembre 1993, le province esercitano le funzioni amministrative di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177, prima di competenza delle unità sanitarie locali, avvalendosi dei presidi multizonali di prevenzione e dei competenti servizi delle unità sanitarie locali.

2. Con le leggi di cui al comma 1, le regioni stabiliscono i criteri e le modalità per trasferire con proprio provvedimento alle province il personale, i beni mobili ed immobili, i laboratori e le attrezzature delle unità sanitarie locali già adibite allo scopo prevedendo la conseguente riduzione delle dotazioni organiche. Le regioni provvedono al trasferimento delle conseguenti risorse finanziarie. Le regioni possono individuare le strutture tecnico-scientifiche di ausilio per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale trasferito è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento. Con atto d'indirizzo e coordinamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e della sanità, sentita la Conferenza per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sarà stabilita la tabella di equiparazione tra le posizioni funzionali del personale rivestite presso le unità sanitarie locali e quelle delle province.

3. Sulla base di accordi di programma promossi dalle regioni fra i soggetti interessati sono determinati i costi necessari per lo svolgimento delle attività di controllo ambientale di cui al presente articolo, da considerare ai fini della determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonché le modalità per il trasferimento dei relativi importi ai soggetti competenti. Le regioni, in conformità alle direttive all'uopo emanate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, curano annualmente la pubblicazione di relazioni preventive e consuntive sulle attività di controllo provinciali indicanti, in particolare, quantità di mezzi personali, reali e finanziari disponibili, tipo e quantità dei controlli effettuati, tipo e quantità dei mezzi effettivamente utilizzati.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti, fino all'adozione da parte delle stesse di apposite normative.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPINI, *Ministro dell'ambiente*

BARUCCI *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0355

DECRETO LEGISLATIVO 12 luglio 1993, n. 275.

Riordino in materia di concessione di acque pubbliche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1993;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1993;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Grandi e piccole derivazioni

1. L'art. 6 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:

«*1.* Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni.

2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:

a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kW 3.000;

b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;

c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;

d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo;

e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri 100 al minuto secondo;

f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;

g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al minuto secondo.

3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite quello corrispondente allo scopo predominante.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra indicati. Il decreto ministeriale è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica».

Art. 2.

Informazioni sulle acque pubbliche e sulle utilizzazioni

1. Nel testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo l'art. 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis*. — *1.* Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono dettati criteri per uniformare l'acquisizione dei dati statali e regionali, inclusi quelli concernenti il catasto di cui all'art. 5, relativi alle acque pubbliche superficiali e sotterranee e alle relative utilizzazioni, nonché ai prelievi e alle restituzioni sulla base delle misurazioni effettuate ai sensi dell'art. 42, comma 3, del presente testo unico. Con lo stesso decreto interministeriale sono fissate modalità per l'accesso ai sistemi informativi delle amministrazioni e degli enti pubblici e per l'interscambio dei dati, finalizzati al controllo del sistema delle utilizzazioni e dei prelievi, nonché per garantire adeguate forme di informazione al pubblico in ordine agli effetti dei provvedimenti di rilascio, di modificazione e di rinnovo delle concessioni di derivazione e delle licenze di attingimento di cui al comma 2.

2. Le amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome assicurano lo scambio delle informazioni relative ai provvedimenti di rilascio, di modificazione e di rinnovo delle concessioni di derivazioni e di licenze di attingimento, entro trenta giorni dalla data di efficacia del relativo provvedimento. Gli stessi dati sono inviati, entro il medesimo termine, alle Autorità di bacino e al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali».

Art. 3.

Pareri istruttori

1. All'art. 7 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«*1-bis*. Le domande di cui al comma 1, relative sia a grandi sia a piccole derivazioni, sono, altresì, trasmesse alla autorità di bacino territorialmente interessata che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione, con atto del segretario generale, all'uopo delegato, ove

nominato, avvalendosi dell'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale competente per territorio, comunica il proprio parere all'ufficio istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di bacino e, anche in attesa della approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole».

Art. 4.

Criteri per la comparazione di domande concorrenti

1. All'art. 9 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Tra più domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, è preferita quella che da sola o in connessione con altre utenze concesse o richieste presenti la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:

a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e destinando preferenzialmente le risorse qualificate all'uso potabile;

b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;

c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico».

Art. 5.

Criteri nel rilascio di concessioni di derivazioni d'acqua

1. Nel testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo l'art. 12, è inserito il seguente:

«Art. 12-*bis*. *1.* Nel rilascio di concessioni di derivazioni d'acqua, l'utilizzo di risorse qualificate, con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o da falde, può essere assentito per usi diversi da quello potabile solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse predette o di accertata carenza di fonti alternative di approvvigionamento.

2. Il provvedimento di concessione tiene conto del minimo deflusso costante vitale da assicurare nei corsi d'acqua, ove definito, delle esigenze di tutela della qualità e dell'equilibrio stagionale del corpo idrico, delle opportunità di risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa, adottando le disposizioni del caso anche come criteri informatori del relativo disciplinare. Analogalmente si provvede, nei casi di prelievo da falda, per quelle disposizioni di carattere cautelare atte a garantire l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica naturale dell'acquifero, ad evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate e per quant'altro sia utile in funzione del controllo per il miglior regime delle acque».

Art. 6.

Durata delle concessioni

1. All'art. 21, comma 1, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo le parole «forza motrice», sono inserite le seguenti «, per usi industriali diversi, per usi ittiogenici e per costituzione di scorte idriche».

Art. 7.

Rinnovo di concessioni ad uso irriguo

1. All'art. 28 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«*1-bis.* In sede di rinnovo di concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua ad uso irriguo, fatti salvi i criteri indicati dall'art. 12-*bis*, comma 2, il competente ufficio istruttore verifica l'effettivo fabbisogno idrico in funzione delle modifiche dell'estensione della superficie da irrigare, dei tipi di cólture praticate anche a rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione adottati».

Art. 8.

Monitoraggio delle acque pubbliche

1. All'art. 42 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il comma 3 è così sostituito:

«*3.* A cura e a spese del concessionario delle derivazioni d'acque pubbliche, su prescrizione dell'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato per territorio, sono installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione, ove presente. In sistemi di distribuzione complessa, i misuratori sono installati anche a monte e a valle dei partitori. I risultati delle misurazioni sono trasmessi con le modalità definite ai sensi dell'art. 5-*bis* e con frequenza almeno semestrale all'autorità concedente e all'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato».

Art. 9.

Licenze di attingimento

1. All'art. 56 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al comma 1, punto 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole «e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del corso d'acqua, ove definito».

2. Nel medesimo art. 56, al comma 3, dopo le parole «salvo rinnovazione», sono inserite le seguenti «per non più di cinque volte».

3. Alla fine dell'art. 56 sopraindicato è aggiunto il seguente comma:

«*3-bis.* Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai corpi idrici superficiali».

Art. 10.

Pozzi

1. Tutti i pozzi esitenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonché alla provincia competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. A seguito della denuncia, l'ufficio competente procede agli adempimenti di cui all'art. 103 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. La omessa denuncia dei pozzi diversi da quelli previsti dall'art. 93 del citato testo unico nel termine di cui sopra è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila; il pozzo può essere sottoposto a sequestro ed è comunque soggetto a chiusura a spese del trasgressore allorché divenga definitivo il provvedimento che applica la sanzione. Valgono le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. All'art. 106 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è aggiunto in fine il seguente periodo: «e può adottare, altresì, le disposizioni di cui all'articolo precedente, qualora ricorrano attuali o prevedibili situazioni di subsidenza, ovvero di inquinamento o pregiudizio al regime delle acque pubbliche. La stessa autorità può disporre, a spese dei responsabili, la chiusura dei pozzi dei quali sia cessata l'utilizzazione».

Art. 11.

Monitoraggio delle acque di fognatura

1. La provincia provvede ad effettuare, avvalendosi dell'ente gestore degli impianti, il monitoraggio delle acque di fognatura, previa individuazione di sezioni significative di controllo in cui sono installate idonee strumentazioni per la misura della quantità delle acque e dei relativi parametri qualitativi. I risultati delle misurazioni sono trasmessi alle regioni con frequenza trimestrale.

Art. 12.

Determinazione degli importi dei canoni demaniali per concessioni di derivazioni d'acque pubbliche

1. Gli importi dei canoni demaniali per concessioni di derivazioni d'acque pubbliche sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste. La maggiorazione rispetto agli importi vigenti alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è fissata, con decorrenza dal 1° gennaio 1994, in misura pari:

a) per produzione di forza motrice, al 25 per cento per kW nominale di concessione. Il canone è calcolato sulla media della potenza nominale disponibile nell'anno;

b) per uso potabile, al 30 per cento per ogni modulo;

c) per usi irrigui, al 10 per cento per ogni modulo o per ettaro se si tratta di derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata;

d) per bonifica per colmata, al 10 per cento per ogni modulo;

e) per usi industriali, come indicati dall'art. 1, del 30 per cento per ogni modulo;

f) per usi ittiogenici, al 30 per cento per ogni modulo.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 non si applicano ai sovracanoni o alle diverse tassazioni o ad altri oneri che rimangono determinati da leggi diverse.

3. Le percentuali di maggiorazione di cui al comma 1 si applicano anche agli importi minimi annui dei canoni fissati per ciascun uso.

4. Le maggiorazioni dei canoni di cui al comma 1 non si applicano a condizione che siano adottate le migliori tecnologie di risparmio o di riuso o di riciclo totale o parziale delle acque prelevate. Per gli usi di cui alle lettere *b), e)* e *f)* del comma 1 il canone è ridotto fino alla metà in funzione delle caratteristiche quantitative e qualitative dell'acqua restituita, confrontate con quelle dell'acqua prelevata. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, sono fissati i criteri e le modalità per l'esonero dalla applicazione delle quote di maggiorazione e per la determinazione delle riduzioni, tenendo anche conto delle tipologie degli inquinanti e delle caratteristiche dei cicli produttivi.

5. Le agevolazioni di cui al comma 4, non cumulabili fra di loro, sono applicate alle singole concessioni, sulla base degli indirizzi e dei criteri generali fissati dalle autorità di bacino che, a tal fine, tengono conto della quantità della domanda esistente per l'uso della risorsa idrica e della relativa disponibilità nel bacino idrografico.

6. Le riduzioni di cui al comma 4 si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1994, ai provvedimenti di rilascio di nuove concessioni o di rinnovo e, relativamente alle concessioni in atto, dietro documentata istanza del titolare della concessione, con provvedimento dell'autorità concedente, emesso previo accertamento della sussistenza delle condizioni sopraspecificate.

7. Per gli usi indicati alla lettera *g)* dell'art. 1 del presente decreto legislativo il canone attualmente applicato è ridotto della metà.

8. Per gli usi irrigui il canone, come rideterminato ai sensi del comma 1, è ridotto della metà, qualora sia previsto l'obbligo di restituire le colature e i residui d'acqua.

9. A decorrere dalla data di applicazione dei nuovi importi dei canoni di concessione previsti dal presente articolo cessano gli effetti delle disposizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni che dispongono riduzioni della metà dei canoni qualora il concessionario si obblighi a restituire le colature o i residui d'acqua.

Art. 13.

Determinazione degli importi dei canoni demaniali per concessioni per estrazioni di materiali dall'alveo

1. Gli importi dei canoni demaniali relativi alle concessioni di estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua pubblici sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste. Tali canoni, già fissati nella misura minima dall'art. 11 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, e successive modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 1994, sono determinati, tenuto conto dell'andamento dei prezzi sul libero mercato, in misura non inferiore a:

a) lire 5.700 a metro cubo per ghiaia o sabbia pronta;

b) lire 5.200 a metro cubo per misto granulometrico di sabbia e ghiaia da vagliare o lavorare al frantoio;

c) lire 5.000 a metro cubo per misto di sabbia e limo argilloso.

2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti criteri e modalità per la verifica delle quantità e delle qualità estratte, anche mediante la previsione dell'obbligo di apposita documentazione dei materiali trasportati. I prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore a lire tre milioni. È fatta salva l'irrogazione delle sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 14.

Determinazione degli importi dei canoni demaniali per concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze di laghi

1. La determinazione dell'importo dei canoni demaniali per le concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze di laghi è effettuata sulla base dei seguenti criteri elencati secondo l'ordine di importanza:

a) estensione dell'area concessa;

b) uso per il quale è accordata la concessione;

c) valore, anche paesaggistico ed ambientale, dell'area oggetto della concessione e della zona interessata;

d) vantaggi conseguiti dal concessionario;

e) entità della servitù e delle limitazioni all'uso pubblico che ne derivano;

f) importanza e caratteri della concessione.

2. Gli importi dei canoni sono determinati con il decreto interministerialedi cui all'art. 13, che dovrà prevedere, a decorrere dal 1° gennaio 1994, una maggiorazione pari al 30 per cento sia di quelli applicati alle concessioni in atto alla predetta data, rideterminati in base ai criteri di cui al primo comma, sia di quelle assentite successivamente. La maggiorazione di cui al presente comma si applica anche agli importi minimi annui.

Art. 15.

Regioni a statuto speciale e province autonome

1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome nel rispetto dei limiti consentiti dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*

GALLO, *Ministro delle finanze*

DIANA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

SPINI, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

— —

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica) è il seguente:

«1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse naturali, anche per conseguire obiettivi di risparmio e di uso qualificato dei beni naturali da parte del sistema produttivo e dei cittadini, nonché per realizzare il principio che chiunque arrechi pregiudizio all'ambiente è tenuto a ripristinare la situazione precedente, nonché a corrispondere un indennizzo adeguato, il Governo, sentite le competenti commissioni parlamentari e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinare la materia della concessione delle acque pubbliche e disciplinare l'importo dei canoni in ragione delle utilizzazioni previste, della quantità della domanda esistente per l'uso della risorsa idrica nel bacino idrografico e, per quanto riguarda gli usi industriali e irrigui, in ragione delle tecnologie impiegate per l'utilizzo e la distribuzione delle acque, disciplinare l'importo dei canoni per l'estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua, in funzione della granulometria e della natura del materiale estratto, disciplinare l'importo dei canoni per la concessione di spiagge lacuali, sulla base dell'estensione dell'area concessa e delle sue caratteristiche ambientali, prevedere che i nuovi importi siano stabiliti con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, entro limiti di maggiorazione non eccedenti il 10 per cento degli importi in essere per gli usi irrigui e il 30 per cento per tutti gli altri casi, prevedere l'effettuazione del monitoraggio delle acque pubbliche utilizzate a fini irrigui e delle acque di fognatura».

Nota all'art. 1:

— Il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, approva il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici.

Note all'art. 2:

— L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), così recita:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) *(omissis)*;

e) *(omissis)*».

— L'art. 5 del testo unico approvato con R.D. n. 1775/1933, come modificato dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, recita:

«Art. 5. — 1. In ogni provincia è formato e conservato a cura del Ministero delle finanze il catasto delle utenze di acqua pubblica.

Per la formazione del catasto tutti gli utenti debbono fare la dichiarazione delle rispettive utenze.

La dichiarazione deve indicare:

a) i luoghi in cui trovansi la presa e la restituzione;

b) l'uso a cui serve l'acqua;

c) la quantità dell'acqua utilizzata;

d) la superficie irrigata ed il quantitativo di potenza nominale prodotta;

e) il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto di derivazione.

Le dichiarazioni di utenze devono essere fatte entro il 31 dicembre 1935 ove si tratti di acqua inscritta in un elenco, la cui pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sia avvenuta entro due anni dalla pubblicazione dell'elenco in cui l'acqua è inscritta.

In caso di ritardo, gli utenti sono puniti con l'ammenda da lire quattromila a lire quarantamila.

Sono esonerati dal presentare la dichiarazione gli utenti che abbiano ottenuto il decreto di riconoscimento o di concessione posteriormente al 1° febbraio 1917».

Si riporta il testo dell'art. 42 del citato testo unico n. 1775/1933, come modificato dall'art. 8 del presente decreto legislativo:

«Art. 42. — 1. Tutti gli utenti di acqua pubblica sono obbligati a mantenere in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, le chiuse stabili o instabili, fisse o mobili costruite nel corso d'acqua per la derivazione e mantenere le imboccature delle derivazioni munite degli opportuni manufatti ed a conservarle in buono stato. Essi sono responsabili dei danni che possono avvenire a pregiudizio dei fondi vicini, escluso il caso di forza maggiore.

2. Gli stessi utenti debbono regolare le derivazioni in modo che non si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi canali, nei limiti dei quantitativi legittimamente utilizzabili, e che in ogni evento, col mezzo degli opportuni scaricatori, siano smaltite le acque sovrabbondanti.

3. *A cura e a spese del concessionario delle derivazioni d'acque pubbliche, su prescrizione dell'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato per territorio, sono installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione, ove presente. In sistemi di distribuzione complessa, i misuratori sono installati anche a monte e a valle dei partitori. I risultati delle misurazioni sono trasmessi con le modalità definite ai sensi dell'articolo 5-*bis *e con frequenza almeno semestrale all'autorità concedente e all'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato*».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 7 del testo unico n. 1775/1993, come integrato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 7. — 1. Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque sono dirette al Ministero dei lavori pubblici e presentate all'ufficio del genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa.

1-*bis*. *Le domande di cui al comma 1, relative sia a grandi sia a piccole derivazioni sono, altresì, trasmesse alla autorità di bacino territorialmente interessata che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione, con atto del segretario generale all'uopo delegato, ove nominato, avvalendosi dell'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale competente per territorio, comunica il proprio parere all'ufficio istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di bacino e, anche in attesa della approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole.*

2. Ogni richiedente di nuove concessioni deve depositare con la domanda, una somma pari ad un quarantesimo del canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire cinquanta. Le somme così raccolte sono versate in tesoreria in conto entrate dello Stato.

3. L'ufficio del genio civile ordina la pubblicazione della domanda mediante avviso nel foglio degli annunzi legali delle province nel cui territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque.

4. Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della richiesta derivazione, e cioè luogo di presa, quantità d'acqua, luogo di restituzione ed uso della derivazione.

5. L'avviso è pubblicato anche nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

6. Nei territori che ricadono nella circoscrizione del magistrato alle acque per le province venete e di Mantova, questo deve essere sentito sulla ammissibilità delle istanze prima della loro istruttoria.

7. Se il Ministro ritiene senz'altro inammissibile una domanda perché inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, la respinge con suo decreto sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

8. Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre trenta giorni dall'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova. Di tutte le domande accettate si dà pubblico avviso nei modi sopra indicati.

9. Dopo trenta giorni dall'avviso, la domanda viene pubblicata, col relativo progetto, mediante ordinanza del genio civile.

10. In ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta.

11. Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione di più uffici del genio civile, l'ordinanza di istruttoria è emessa dal Ministro dei lavori pubblici.

12. Nel caso di domande concorrenti la istruttoria è estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la prima; se invece alcune furono accettate al di là dei termini relativi alla prima, per essere compatibili con questa e non con le successive, l'istruttoria è intanto limitata a quelle che sono state presentate e accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso relativo alla prima domanda».

Successivamente, l'art. 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, ha stabilito che il contributo del quarantesimo del canone non possa essere inferiore a L. 10.000.

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del già citato testo unico, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 9. — 1. *Tra più domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, è preferita quella che da sola o in connessione con altre utenze concesse o richieste presenti la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:*

a) *l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e, destinando preferenzialmente le risorse qualificate all'uso potabile;*

b) *le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;*

c) *le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico.*

2. A parità di tali condizioni è prescelta quella che offra maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche di immediata esecuzione ed utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità di presentazione.

3. Qualora tra più domande concorrenti si riscontri che i progetti sono sostanzialmente equivalenti, quantunque in alcuna di quella posteriormente presentate la utilizzazione sia più vasta, è di regola preferita la prima domanda quando non ostino motivi prevalenti di interesse pubblico e il primo richiedente si obblighi ad attuare la più vasta utilizzazione.

4. Sulla preferenza da darsi all'una od all'altra domanda decide definitivamente il Ministro dei lavori pubblici sentito il consiglio superiore. Il consiglio indica, per la domanda prescelta, gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel disciplinare.

5. Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parità di utilizzazione, è preferita fra più concorrenti la domanda di chi abbia la proprietà dei terreni da irrigare o del relativo consorzio dei proprietari».

— Per il testo dell'art. 7 del citato testo unico, come integrato dal presente decreto legislativo, si veda la nota all'art. 3.

— L'art. 8 del sopracitato testo unico così recita:

«Art. 8. — L'ufficio del genio civile, alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa, raccoglie le opposizioni, procede alla visita dei luoghi, alla quale possono intervenire il richiedente e gli interessati, e redige una relazione dettagliata su tutta la istruttoria, mettendo in evidenza le qualità caratteristiche delle varie domande in rapporto alla più razionale utilizzazione del corso di acqua, agli interessi pubblici connessi, alla natura ed attendibilità delle opposizioni.

Alla visita di istruttoria, per domande di grande derivazione, comprendano o no la costruzione di serbatoi idrici, sono invitati ad intervenire altresì un funzionario del competente ufficio idrografico, i rappresentanti dei ministeri militari interessati, per le opportune constatazioni, osservazioni e proposte da inserire a verbale. Sarà altresì invitato il rappresentante del Ministero delle comunicazioni quando questo vi potrà essere interessato.

Quando la derivazione sia chiesta a scopo di bonifica integrale, alla visita di istruttoria è invitato ad intervenire un delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nei casi previsti all'ultimo comma dell'art. 218, concernente acquedotti ad uso potabile, alla visita d'istruttoria è invitato a intervenire un delegato del Ministero dell'interno.

Dove esistono uffici regionali del Ministero dei lavori pubblici aventi giurisdizione in materia di acque pubbliche, questi danno parere sui risultati dell'istruttoria.

Sulle condizioni interessanti la difesa territoriale, il genio civile promuove il benestere del ministero militare competente per il tramite del comando di corpo d'armata territorialmente interessato».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 21, comma 1, del già citato testo unico, come integrato dal presente decreto legislativo è il seguente: «Le concessioni di grandi derivazioni ad uso di forza motrice, *per usi industriali diversi, per usi idrogenici e per costituzione di scorte idriche* si fanno per una durata non maggiore di anni sessanta, quelle di grandi derivazioni ad uso potabile, di irrigazione o bonifica, non possono eccedere la durata di anni settanta; le concessioni di piccole derivazioni non possono eccedere la durata di anni trenta».

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 28 del testo unico approvato con il R.D. n. 1775/1933, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 28. — 1. Nelle grandi derivazioni ad uso potabile, di irrigazione o bonifica, qualora il termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, al concessionario è rinnovata la concessione, con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e dei corsi d'acqua si rendessero necessarie.

1-bis. *In sede di rinnovo di concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua ad uso irriguo, fatti salvi i criteri indicati dall'art. 12-*bis*, comma 2, il competente ufficio istruttore verifica l'effettivo fabbisogno idrico in funzione delle modifiche dell'estensione della superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate anche a rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione adottati.*

2. In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza o rinuncia, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, gli impianti di sollevamento e di depurazione, le condotte principali dell'acqua potabile fino alla camera di carico o di distribuzione compresa, i canali principali di irrigazione e i canali e le condotte di scarico».

— Per il testo dell'art. 12-*bis*, comma 2, del più volte citato testo unico, si veda l'art. 5 del presente decreto legislativo.

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 42 del testo unico n. 1775/1933, come modificato dal presente decreto legislativo, si veda la nota all'art. 2.

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 56 del summenzionato testo unico, così come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 56. — 1. Compete all'ingegnere capo del genio civile la facoltà di concedere licenze per l'attingimento di acqua pubblica a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, purché:

1° - la portata dell'acqua non superi i 100 litri a minuto secondo;

2° - non siano intaccati gli argini, né pregiudicate le difese del corso d'acqua;

3° - non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti *e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del corso d'acqua ove definito.*

2. *(Omissis).*

3. La licenza è in tutti i casi accordata, salvo rinnovazione *per non più di cinque volte*, per la durata non maggiore di un anno, e può essere revocata per motivi di pubblico interesse.

3-bis. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai corpi idrici superficiali*».

Note all'art 10

— Il testo dell'art. 103 del testo unico approvato con R.D n 1775/1933 è il seguente·

«Art. 103. — 1 Quando in seguito a ricerche siano state scoperte acque sotterranee, anche in comprensori non soggetti a tutela, deve essere avvisato l'ufficio del Genio civile il quale provvede ad accertare la quantità di acqua scoperta.

2 Se il Ministro dei lavori pubblici ritenga che l'acqua abbia i requisiti dell'art. 1 della presente legge, ne dispone l'iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche In tal caso lo scopritore avrà titolo di preferenza alla concessione, per l'utilizzazione indicata nel piano di massima allegato alla domanda di autorizzazione ai sensi dell'art 95

3 *(Omissis)*.

4 *(Omissis)*»

— Il testo dell'art 93 del testo unico di cui sopra è il seguente

«Art. 93 — 1 Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.

2 Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento dei giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame»

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca· «Modifiche al sistema penale»

— Il testo dell'art. 106 del testo unico di cui sopra, come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art 106. — 1. L'ufficio del genio civile anche nelle zone non soggette a tutela può disporre che sia regolata la erogazione dei pozzi salienti a getto continuo *e può adottare, altresì, le disposizioni di cui all'articolo precedente, qualora ricorrano attuali o prevedibili situazioni di subsidenza, ovvero di inquinamento o pregiudizio al regime delle acque pubbliche. La stessa autorità può disporre, a spese dei responsabili, la chiusura dei pozzi dei quali sia cessata l'utilizzazione*»

Nota all'art. 12

— Per il titolo della legge 23 dicembre 1993, n 498 si veda in nota al titolo

Note all'art 13

— L'art 11 del D L 2 ottobre 1981, n 546 (Disposizione in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali), convertito nella legge 1° dicembre 1981, n 692, così recita

«Art 11 — 1. I canoni demaniali relativi alle concessioni di estrazione di materiali dell'alveo dei corsi d'acqua pubblici sono determinati, sentiti i competenti uffici tecnici erariali, tenuto conto dell'andamento dei prezzi dei materiali stessi sul libero mercato Tali canoni, comunque, non potranno essere determinati in misura inferiore a L 800 per ogni metro cubo di materiale estratto»

Successivamente l'importo dei canoni demaniali relativi alle concessioni di estrazione dei materiali dall'alveo dei corsi d'acqua è stato rideterminato con l'art 2 del decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, 20 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 237 del 10 ottobre 1990 serie generale

— Il comma 3 dell'art 17 della legge n 400 1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*

93G0329

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 19 giugno 1993.

Nomina del commissario *ad acta* per le attività di trasferimento dei progetti speciali e delle opere pendenti presso i soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari del Mezzogiorno, Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e Ufficio speciale per la ricostituzione delle zone terremotate.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto l'art. 19 che demanda al commissario liquidatore, subentrato nei rapporti giuridici e finanziari già facenti capo al Dipartimento per gli interventi straordinari del Mezzogiorno ed all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, le operazioni di trasferimento alle amministrazioni competenti dell'attività, delle funzioni e dei beni strumentali dei soppressi Istituti,

Visto l'art. 9 del suddetto decreto che prevede l'attribuzione al Ministero dei lavori pubblici delle attività di trasferimento dei progetti speciali e delle opere di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, quale risulta dal rapporto di cui all'art. 2, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 488;

Vista la nota in data 25 maggio 1993 con cui il commissario liquidatore ha trasmesso un primo elenco delle opere che formano oggetto dell'art. 9 con una sintetica indicazione delle diverse fattispecie;

Considerato che all'esercizio delle attribuzioni in questione il Ministero dei lavori pubblici provvede mediante uno o più commissari *ad acta* e che, allo stato, si ritiene opportuno procedere alla nomina di un solo Commissario, in considerazione dell'esigenza di assicurare l'unitarietà della gestione;

Ritenuto di attribuire la funzione all'ing. Giuseppe Consiglio, attesa la particolare esperienza acquisita nel settore nel corso dell'attività prestata presso gli uffici della Cassa per il Mezzogiorno e l'Agenzia per lo sviluppo e la promozione per il Mezzogiorno, nonché per le capacità professionali del medesimo;

Considerato che l'attività del suddetto commissario è limitata ai sensi del decreto-legge n. 180 del 7 giugno 1993 alle sole opere ancora da trasferire ai soggetti interessati e

che ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 9 aprile 1993, n. 96, dette opere debbono ritenersi sospese in attesa della verifica prevista nella disposizione medesima;

Ritenuta l'opportunità di costituire una commissione con funzioni consultive per la valutazione di cui al comma 2 dall'art. 9;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. ing. Giuseppe Consiglio è nominato commissario *ad acta* per le attività di trasferimento dei progetti speciali e delle opere di cui alla delibera CIPE dell'8 aprile 1987, n. 157, quali risultano dal rapporto di cui all'art. 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, trasmesso con nota del 25 maggio 1993

Art. 2.

Il commissario è competente a provvedere per le sole opere di cui al comma 1 dell'art. 9 ancora da trasferire ai soggetti interessati con esclusione, pertanto, di tutte le opere già trasferite.

Art. 3.

Il commissario, accertata la effettiva situazione delle opere, provvede alle verifiche di cui al comma 2, art. 9, del decreto legislativo n. 96, sentito il parere di una apposita commissione nominata dal Ministro su proposta del commissario.

A conclusione della verifica, il commissario procede alla risoluzione del contratto o alla revoca della concessione qualora tale verifica dia risultati negativi.

Art. 4.

Per le opere la cui verifica abbia dato esito positivo, il commissario disporrà il trasferimento al destinatario ed individuerà le somme necessarie per il completamento.

Art. 5.

Della determinazione di cui al precedente articolo è data notizia al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini delle proposte di reparto del Fondo di cui all'art. 19, comma 5.

Art. 6.

Per le opere completate ma non ancora trasferite, il commissario provvede al trasferimento ai destinatari, secondo le norme di cui alla delibera CIPE n. 157/1987, in quanto applicabili. Il commissario, inoltre, valutata anche la situazione del contenzioso, definirà le spese ritenute necessarie e le comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini delle proposte di reparto del Fondo *ex* art. 19, comma 5

Art. 7.

Il commissario segnala tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici l'insorgenza di controversie di cui al comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 96. Il Ministero medesimo, ove ne ricorrano le condizioni, provvede alla nomina dell'arbitro in propria rappresentanza.

Art. 8.

Il commissario assume ogni determinazione per l'organizzazione del proprio ufficio, avvalendosi del personale e delle dotazioni strumentali, centrali e periferiche, già operanti presso la soppressa Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, individuati di concerto con il commissario liquidatore e posti a disposizione del Ministero dei lavori pubblici in temporanea assegnazione sino al 12 ottobre 1993.

Art. 9.

Il commissario formula nei primi quindici giorni una proposta programmatica indicando, in particolare, i criteri a cui intende attenersi per le valutazioni di cui all'art. 9, e riferisce con dettagliate relazioni trimestrali sull'andamento delle attività allo stesso conferite.

Art. 10.

Il commissario è tenuto a dotare il proprio ufficio di uno sportello per l'accesso secondo le previsioni normative di cui alla legge n. 241/1990, assicurando comunque una adeguata informazione ai soggetti pubblici e privati.

Roma, 19 giugno 1993

Il Ministro: MERLONI

93A4314

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 luglio 1993

Individuazione delle circoscrizioni della regione Emilia-Romagna che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale prevede che per le imprese operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella legge n. 169 del 1° giugno 1991 che stabilisce che nelle aree svantaggiate del Centro-Nord individuate ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, l'assunzione con contratto di formazione e lavoro è ammessa sino all'età di trentadue anni;

Ritenuto che i soggetti destinatari della norma di cui al predetto art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, siano tutte le imprese operanti nelle circoscrizioni

non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale;

Considerato che la percentuale nazionale degli iscritti alle liste di collocamento rispetto alla popolazione in età di lavoro è stata individuata dalla Direzione generale dell'Osservatorio del Mercato del lavoro nella misura dell'11,02 ai fini dell'individuazione delle circoscrizioni di cui al comma 2 dell'art. 8 sopra richiamato, per l'anno 1993;

Vista la proposta della commissione regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna del 5 aprile 1993 che ha individuato le circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione attiva superiore alla media nazionale;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro da imprese operanti nelle circoscrizioni di Argenta (Ferrara), Codigoro (Ferrara), Riccione (Forlì), a decorrere dal 1° gennaio 1993, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

Nelle predette circoscrizioni ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella legge n. 169 del 1° giugno 1991 l'assunzione con contratto di formazione e lavoro è ammessa sino all'età di trentadue anni, per il periodo suddetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A4315

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 luglio 1993.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di giugno 1993 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di giugno 1993;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e dell'art. 4 del decreto del Ministro del commercio estero di concerto con il Ministro del tesoro 27 aprile 1990 disposizioni in materia valutaria, attualmente rilevato nei termini di cui all'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988 e dal decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1992, per il mese di giugno 1993 è accertato come segue:

Dollaro USA	L.	1501,362
Marco tedesco	»	908,998
Franco francese	»	270,032
Fiorino olandese	»	810,458
Franco belga	»	44,230
Lira sterlina	»	2268,700
Lira irlandese	»	2217,636
Corona danese	»	237,386
Dracma greca	»	6.675
ECU	»	1777,706
Dollaro canadese	»	1174,049
Yen giapponese	»	13.994
Franco svizzero	»	1018,960
Scellino austriaco	»	129,170
Corona norvegese	»	214,995
Corona svedese	»	201,953
Marco finlandese	»	270,106
Escudo portoghese	»	9,548
Peseta spagnola	»	11,830
Dollaro australiano	»	1013,484

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e 30 giugno 1993, è accertato, per il mese di giugno 1993, come segue.

Afganistan:		
Afgano	L.	22.916
Albania:		
Lek	»	13,724
Algeria:		
Dinaro Algerino	»	69,517

Angola.		
Kwanza	L.	0,371
Antille Olandesi.		
A/Guilder	»	843,257
Arabia Saudita:		
Riyal Saudita	»	401,738
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.507,992
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	843,257
Bahamas:		
Dollaro Bahama	»	1.506,260
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4.009,411
Bangla Desh:		
Taka	»	38,047
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	750,454
Belize·		
Dollaro Belize	»	754,683
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.506,260
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	48,178
Birmania:		
Kyat	»	240,038
Bolivia:		
Boliviano	»	355,132
Botswana:		
Pula	»	629,181
Brasile:		
Cruzeiro	»	0,030
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	931,661
Bulgaria		
Leva	»	58,764
Burundi:		
Franco Burundi	»	6,341
C.S.I.:		
Rublo Russia (M)	»	1,414
C.S.I.:		
Rublo Russia (U)	»	2.582,314
Cambogia:		
Riel Kampuchea	»	0,431
Capoverde		
Escudo Capoverde	»	20,341
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	559,021
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1 775,788
Cile:		
Peso cileno	»	3,745
Cina:		
Renmimbi	»	263,869
Cipro:		
Lira Cipriota	»	3.052,731
Colombia:		
Peso colombiano	»	1,921
Comore Isole:		
Comore Isole	»	5,388
Comun. Finanz. Africana:		
Franco CFA	L.	5,388
Corea del nord:		
Won Nord	»	702,734
Corea del sud:		
Won Sud	»	1,888
Costa Rica:		
Colon costarica	»	10,778
Croazia:		
Dinaro Croazia	»	0,525
Cuba:		
Peso cubano	»	1.993,004
Dominicana:		
Peso dominicano	»	116,103
Ecuador:		
Sucre	»	0,815
Egitto:		
Lira egiziana	»	456,455
El Salvador:		
Colon Salvadoregno	»	172,295
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	410,283
Estonia:		
Corona estonia	»	113,068
Etiopia:		
Birr	»	305,512
Falkland Is.:		
Sterline Falkland	»	2.274,613
Fiji Is.:		
Dollari Fiji	»	980,102
Filippine:		
Peso filippino	»	56,530
Gambia		
Dalasi	»	173,498
Ghana:		
Cedi	»	2,484
Giamaica		
Dollaro Giamaicano	»	67,525
Gibilterra:		
Sterline Gibilterra	»	2.274,613
Gibuti.		
Franco Gibuti	»	8,610
Giordania.		
Dinaro Giordano	»	2.263,785
Guatemala:		
Quetzal	»	269,692
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	0,301
Guinea Conakry:		
Franco Conakry	»	1,858
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	11,978
Haiti:		
Gourde	»	125,779
Honduras·		
Lempira	»	241,760
Hong Kong:		
Dollaro Hon Kong	»	194,739
India:		
Rupia Indiana	»	48,164

Indonesia:		
Rupia Indonesiana	L.	0,724
Iran:		
Rial Iraniano	»	0,918
Iraq:		
Dinaro Iracheno	»	3.831,915
Islanda:		
Corona Islandese	»	22,400
Israele:		
Shekel	»	546,721
Jugoslavia:		
New Dinaro Jugoslavo	»	0,007
Kenia:		
Scellino Keniota	»	23,525
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	4.997,101
Laos:		
New Kip	»	2,096
Lesotho:		
Maluti	»	462,307
Lettonia Latvia:		
Nuovo Lat	»	1.113,168
Libano:		
Lira libanese	»	0.872
Liberia:		
Dollaro Liberian	»	1.506,260
Libia:		
Dinaro Libico	»	5.106,445
Macao:		
Pataca	»	188,687
Madagascar:		
Franco rep. Malgascia	»	0,805
Malawi:		
Kwacha	»	349,680
Malaysia:		
Ringgit	»	585,685
Maldive:		
Rufiyaa	»	126,041
Malta:		
Lira Maltese	»	3.956.334
Marocco:		
Dirham Marocco	»	166.344
Mauritania:		
Ouguiya	»	13,261
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	86,848
Messico:		
Nuovo Peso Messico	»	482,882
Mongolia:		
Tugrik	»	3,773
Mozambico:		
Metical	»	0,452
Nepal:		
Rupia Nepalese	»	32.558
Nicaragua:		
Cordoba	»	246,311
Nigeria:		
Naira	»	57,205
Nuova Zelanda:		
Dollaro Neozelandese	»	812,930
Oman:		
Rial Oman	L.	3.924,266
Pakistan:		
Rupia Pakistana	»	56.283
Panama:		
Balboa	»	1.506,260
Papua Nuova Güinea:		
Kina	»	1.540,291
Paraguay:		
Guarani	»	0,871
Perù:		
New Sol	»	762,127
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	15,025
Polonia:		
Zloty	»	0,086
Qatar:		
Riyal Qatar	»	414,755
Repubblica Ceca:		
Corona Ceca	»	51,569
Repubblica Slovacca:		
Corona Slovacca	»	51,569
Romania:		
Leu	»	2,178
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	10.546
Salomone Isole:		
Dollaro Salomone	»	475.090
Sant. Elena:		
Lira S. Elena	»	2.274,613
Sao Tome:		
Dobra	»	6,288
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	295,198
Sierra Leone:		
Leone	»	2.744
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	931,661
Siria:		
Lira Siriana	»	70,201
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	13,069
Somalia:		
Scellino Somalo	»	0.576
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	31,548
Sud Africa:		
Rand	»	462,307
Sudan:		
Dinaro Sudanese	»	116,103
Surinam:		
Fiornio Surinam	»	845,577
Swaziland:		
Lilangeni Swaziland	»	462,307
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	57,223
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	3,971

Thailandia.		
Baht	L.	59,763
Tonga Isola		
Pa Anga	»	1 013,333
Trinidad e Tobago		
Dollaro Trinidad e T.	»	276,943
Tunisia:		
Dinaro Tunisino	»	1.511,311
Turchia:		
Lira Turca	»	0,144
Uganda:		
New Scellino	»	1,257
Ungheria:		
Forint Ungherese	»	16,554
Uruguay:		
Peso Uruguaiano	»	387,723
Vanuatu:		
Vatu	»	12,365
Venezuela:		
Bolivar	»	16,872
Vietnam:		
Dong	»	0,142
Western Samoa:		
Taia	»	590,016
Yemen merid.:		
Dinaro Yemen	»	3.312,135
Yemen sett.:		
Rial	»	91,475
Zaire:		
Zaire	»	0,001
Zambia:		
Kwacha	»	2,744
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	233,090

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1993

Il Ministro: GALLO

93A4326

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 29 luglio 1993.

Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Como e Sondrio.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, che conferisce ai consorzi agrari provinciali la natura di società cooperative a r.l., assoggettandoli, per quanto non regolato dal decreto stesso, alle norme di cui agli articoli 2514 e seguenti del titolo VI libro V del codice civile.

Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza ed il controllo sui consorzi agrari provinciali menzionati;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, con il quale si è provveduto a porre in liquidazione coatta amministrativa il Consorzio agrario interprovinciale di Como e Sondrio ed il dott. Luigino Ruffini è stato nominato commissario liquidatore del consorzio stesso;

Vista la relazione in data 11 giugno 1993 della commissione nominata con ministeriale n. 5745 del 7 maggio 1993;

Vista la nota in data 1° luglio 1993, n. 23880, con la quale il dott. Luigino Ruffini è stato invitato a presentare le proprie osservazioni sui rilievi mossi dalla predetta commissione;

Viste le controdeduzioni inviate dal dott. Ruffini con nota del 13 luglio 1993;

Considerato che le stesse non appaiono idonee a superare i rilievi mossi nella predetta relazione;

Rilevata, inoltre, la situazione di conflittualità venutasi a determinare — e tuttora perdurante — tra il personale dipendente dal Consorzio ed il commissario Ruffini;

Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione dell'attuale commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Mario Marelli è nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Como e Sondrio, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Camerlata, via Scalabrini n. 64, in sostituzione del dott. Luigino Ruffini.

Il commissario liquidatore sostituito è tenuto a consegnare con immediatezza il rendiconto di cassa e di gestione al commissario subentrante il quale, entro dieci giorni riferisce in merito all'autorità di vigilanza, sentito il comitato di sorveglianza.

Art. 2.

La liquidazione proseguirà secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione al commissario liquidatore a continuare, ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, 29 luglio 1993

Il Ministro: DIANA

93A4339

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 luglio 1993.

Modalità dei controlli da effettuare ai posti di ispezione frontalieri all'atto dell'introduzione dei prodotti provenienti dai Paesi terzi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI VETERINARI

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1988, n. 454, concernente la disciplina per i controlli sanitari sugli animali vivi, sui prodotti e sugli avanzi animali provenienti dai Paesi della Comunità europea;

Visto l'art. 47 della legge 19 febbraio 1992, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 90/675/CEE del Consiglio del 10 dicembre 1990 e 91/496/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991, relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti ed animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione delle direttive n. 90/675/CEE e n. 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti ed animali in provenienza da Paesi terzi ed introdotti nella Comunità europea;

Vista la decisione della Commissione CEE 93/13 del 22 dicembre 1992, che fissa le modalità dei controlli da effettuare ai posti di ispezione frontalieri della Comunità all'atto dell'introduzione dei prodotti provenienti dai Paesi terzi;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli importatori o i loro rappresentanti sono tenuti a notificare con anticipo l'arrivo di partite di prodotti al posto di ispezione frontaliero di cui al decreto legislativo n. 93/1993, citato nelle premesse, utilizzando il documento di cui all'allegato *B* al presente decreto.

2. Il documento di cui al comma precedente è compilato in quattro esemplari (un originale e tre copie). L'importatore o il suo rappresentante deve:

riempire il documento nella sua prima parte;

trasmettere una copia ai servizi doganali;

trasmettere al responsabile del posto di ispezione frontaliero di cui al comma precedente l'originale e le due copie restanti.

3. Il posto di ispezione frontaliero di cui al citato decreto legislativo n. 93/1993 nel caso in cui i controlli disposti ai sensi del presente decreto abbiano avuto esito favorevole, rilascia il modello 9 previsto dal decreto ministeriale 8 ottobre 1988, n. 454, e successive modifiche nonché, per le merci destinate ad altro Paese membro, il documento di cui all'allegato *B* al presente decreto.

4. Il documento di cui all'allegato *B* è compilato almeno nella lingua italiana e nella o nelle lingue del Paese membro di destinazione del prodotto.

Art. 2.

1. I controlli documentali e di identità sono effettuati conformemente all'allegato *A* al presente decreto.

2. I controlli materiali sono eseguiti conformemente all'allegato *C* al presente decreto.

3. Le modalità di campionamento delle partite da sottoporre ad accertamenti di laboratorio devono essere conformi a quanto descritto in allegato *D* al presente decreto.

Art. 3.

1. In applicazione del precedente art. 1, comma 3, nel caso di controlli veterinari eseguiti su partite di prodotti provenienti da Paesi terzi ma destinate ad altri Paesi membri, al termine degli accertamenti previsti dal precedente art. 2, il responsabile del posto di ispezione frontaliero di cui al citato decreto legislativo n. 93/1993:

controlla che il documento di cui all'allegato *B* al presente decreto sia correttamente compilato in ogni sua parte;

firma il suddetto documento o si accerta che sia stato firmato dal veterinario incaricato della relativa attività di controllo;

fornisce all'interessato una copia, o, in caso di frazionamento della partita, più copie autenticate dei certificati originali relativi ai prodotti controllati;

trasmette al servizio doganale l'originale del documento di cui all'allegato *B* al presente decreto; una copia dello stesso sarà trasmessa all'importatore o al suo rappresentante, mentre la seconda copia resta agli atti nel posto di ispezione frontaliero;

conserva agli atti per almeno tre anni l'originale dei certificati o documenti sanitari o di salubrità che scortano la partita, nonché la copia del documento redatto conformemente a quanto riportato dall'allegato *B* al presente decreto.

Art. 4.

1. Qualora i controlli veterinari effettuati evidenzino carenze tali da non consentire l'ammissione della partita nel territorio comunitario, il responsabile del posto di ispezione frontaliero di cui al citato decreto legislativo n. 93/1993 nel quale sono stati eseguiti gli accertamenti previsti dal presente decreto decide entro il più breve tempo possibile, previa consultazione dell'importatore o del suo rappresentante, la rispedizione o la distruzione della partita.

2. Nel caso in cui il responsabile del posto di ispezione frontaliero, decida la distruzione della partita, adotta tutte le misure necessarie affinché i movimenti della partita e le operazioni di distruzione restino sotto controllo ufficiale. La distruzione deve avvenire presso impianti presenti nel porto, aeroporto o confine terrestre in cui opera il posto di ispezione frontaliero di cui al comma precedente o, in caso di impossibilità, presso impianti idonei ubicati quanto più vicino possibile al medesimo ufficio.

3. Nel caso in cui, in alternativa alla distruzione e dopo richiesta diretta dell'importatore o di un suo rappresentante, il responsabile del posto di ispezione frontaliero esprima parere favorevole per il trattamento termico dei prodotti respinti con modalità tali da ottenere prodotti da impiegarsi per usi diversi dal consumo umano, l'inoltro e la lavorazione di tali prodotti può aver luogo, con le modalità di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 454/1988, e successive modifiche, citato in premessa, presso stabilimenti riconosciuti conformi a quanto disposto dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, recante norme sanitarie per la eliminazione, trasformazione ed immissione sul mercato di rifiuti di origine animale.

4. In applicazione del precedente comma, tutte le partite inviate, per la successiva trasformazione, in uno stabilimento riconosciuto conforme ai requisiti di cui al citato decreto legislativo n. 508/1992, sono oggetto di comunicazione tramite il sistema ANIMO al servizio veterinario della unità sanitaria locale di competenza territoriale.

Art. 5.

Non sono sottoposti a controlli veterinari sistematici:

1) i prodotti destinati al consumo umano di cui all'art. 31, comma 1 sub *a)* e sub *c)* del citato decreto legislativo n. 93/1993, a condizione che i prodotti non superino il peso di kg uno;

2) i prodotti che formano oggetto di piccole spedizioni inviate ai privati, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e purché il peso non sia superiore a kg uno e a condizione che provengano da un Paese terzo o parte di Paese terzo o da uno stabilimento in provenienza dal quale le importazioni non siano vietate;

3) il responsabile del posto di ispezione frontaliero dispone i necessari accertamenti per verificare l'effettiva provenienza da Paesi terzi autorizzati dei prodotti di cui ai commi 1 e 2.

Art. 6.

1. I prodotti vegetali, di cui all'allegato *E* sono sottoposti a controlli veterinari documentari e di identità.

2. Fatti salvi eventuali divieti adottati nei confronti di importazioni di prodotti vegetali in provenienza da Paesi terzi o parti di Paesi terzi, sono autorizzate le importazioni di prodotti vegetali di cui all'allegato *E* dai Paesi terzi elencati nell'allegato *F*.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, 29 luglio 1993

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO *A*

MODALITÀ DI APPLICAZIONE RELATIVA AI CONTROLLI DOCUMENTARI E D'IDENTITÀ DEI PRODOTTI PROVENIENTI DA PAESI TERZI

1. Per ogni partita di prodotti, l'autorità competente deve verificare la destinazione doganale

2 Ogni certificato o documento sanitario o di salubrità che deve accompagnare una partita di prodotti originari di Paesi terzi deve essere sottoposto ad un controllo inteso a confermare:

a) che si tratti di un certificato o documento originale,

b) che riguardi un Paese terzo o una parte di un Paese terzo autorizzati ad esportare nella Comunità o, per i prodotti non soggetti ad armonizzazione, verso il Paese membro destinatario,

c) che la sua presentazione e il contenuto siano conformi al modello stabilito per il prodotto e il Paese terzo considerato,

d) che comporti un solo foglio,

e) che sia stato compilato in ogni sua parte;

f) che la data di rilascio del certificato o del documento sanitario o di salubrità sia in rapporto con la data in cui i prodotti sono stati caricati per essere spediti nella Comunità,

g) che sia stato redatto per un solo destinatario,

h) che riguardi uno stabilimento autorizzato a esportare nella Comunità o, per i prodotti non soggetti ad armonizzazione, verso lo Stato membro interessato,

i) che sia stato redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo;

j) che rechi la firma del veterinario ufficiale o del rappresentante dell'autorità ufficiale, se all'uopo autorizzato, l'indicazione stampata e leggibile del nome e delle qualifiche del medesimo, nonché il timbro ufficiale del Paese terzo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre menzioni indicate sul certificato;

k) che le informazioni in esso contenute siano conformi con quelle che figurano sul documento redatto conformemente al modello riportato nell'allegato *B* relativo alla stessa partita.

3. È necessario accertare, mediante ispezione visiva, che i prodotti siano conformi ai dati che figurano nei certificati o nei documenti veterinari che accompagnano la partita, tale operazione comprende tra l'altro:

a) la verifica della piombatura dei mezzi di trasporto, qualora sia prescritta,

b) per tutti i tipi di prodotti, il controllo della presenza e della conformità delle stampigliature, dei marchi ufficiali o dei marchi di salubrità che identificano il Paese e lo stabilimento d'origine con quelli del certificato o del documento;

c) per i prodotti imballati inoltre il controllo dell'etichettatura prevista dalla legislazione veterinaria.

ALLEGATO *B*

CERTIFICATO COMPROVANTE I CONTROLLI VETERINARI DEI PRODOTTI PROVENIENTI DA PAESI TERZI INTRODOTTI NELLA CEE

TIPO DI OPERAZIONE: IMPORTAZIONE (I) o TRANSITO (T)
N. [ ] N.TRASP./PART. [/]
PROBABILE DATA DI ARRIVO DELLA PARTITA : [/ /]

- PARTE I - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PARTITA PRESENTATA (1)

POSTO D'ISPEZIONE FRONTALIERO che effettua i controlli veterinari:
[ ] (2) [ ]
DICHIARANTE : [ ] (3) [ ]

PROVENIENZA DELLA PARTITA

PAESE DI ORIGINE: [ ] (4) [ ]
PAESE DI PROVEN.: [ ] (5) [ ]
SPEDITORE [ ]
LUOGO DI SPEDIZ.: [ ]
STABILIM.- PAESE: [ ] N° [ ]
MEZZO DI TRASPORTO: [ ] (6) IDENTIFICATIVO [ ]
SIGILLI N. [ ]
DESTIN. DOGANALE RICHIESTA: [ ]

NATURA DELLA PARTITA

CODICE: [. . .] DECODIFICA: [ ]
MODO DI CONSERVAZIONE E DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MERCE:
[ ]
UN.MIS. [ ] QUANTITA' [ ] COLLI [ ]
(peso netto: peso lordo:)

CERTIFICAZIONE

A) TIPO-CERT.: [ ] (7) LUOGO RIL.: [ ]
DATA CERT.: [/ /] N°CERT.: [ ]

B) TIPO-CERT.: [ ] (8) LUOGO RIL.: [ ]
DATA CERT.: [/ /] N°CERT.: [ ]

AUTORITA' SANITARIA ESTERA : [ ]

DESTINAZIONE DELLA PARTITA

DESTINATARIO [ ]
SEDE DESTIN. [ ]
PART.IVA/COD.FISC. DESTINATARIO : (9) [ ]
USL DESTIN. (10) : [ ] INDIR.: [ ]
(solo per i transiti verso paesi CEE o TERZI) :
UFF.VET. DI USCITA: [ ] (11) [ ]
PAESE DESTINATARIO: [ ] (12) [ ]
ESPORTATORE : [ ]

LUOGO: DATA:
IDENTIFICAZIONE COMPLETA DEL DICHIARANTE FIRMA DEL DICHIARANTE

Note:

(1) Da compilare a cura dell'importatore o del suo rappresentante
(2)e(11) Vedi Codifica dei PUNTI-VISITA
(3) = VT (Vettore): IM (Importatore); SP (Spedizioniere); DD (Dichiarante Doganale); CN (Comandante Nave)
(4),(5)e(12) Vedi Codifica dei PAESI
(6) = C (Camion); R (Rimorchio); T (Treno); V (Vagone); B (Container); A (Aereo); N (Nave)
(7)e(8) = S (Origine/Sanità); I (Internazionale); D (Doganale); X (Altri documenti e/o certificati)
(9) Indicazione obbligatoria solo nel caso delle merci soggette ad autorizzazione
(10) Vedi Codifica delle UU.SS.LL.

N.B. Le Codifiche sono reperibili presso l'Ufficio Frontaliero

- PARTE II - DECISIONE RELATIVA ALLA PARTITA PRESENTATA (13)

IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA NELLA CEE :

[ ] prodotti idonei al consumo umano

[ ] prodotti idonei all'alimentazione animale
STABILIMENTO : [______________________________]

[ ] prodotti idonei ad uso farmaceutico
STABILIMENTO : [______________________________]

[ ] prodotti inidonei all'alimentazione umana o animale

[ ] prodotti destinati ad altri trattamenti tecnici
(specificare): [______________________________]

INTRODUZIONE NELLA CEE SOTTO CONTROLLO DOGANALE :

[ ] prodotti inoltrati verso un altro Paese Terzo senza rottura di carico (14)
[______________________________]

[ ] prodotti immagazzinati in una zona franca o in un deposito franco (15)
[______________________________]

[ ] prodotti immagazzinati in un deposito doganale (16)
[______________________________]

[ ] prodotti inoltrati verso uno Stato membro avente esigenze specifiche
(conformemente alla decisione ....)

STABILIMENTO : [______________________________]

PARTITA RESPINTA ALL'IMPORTAZIONE :

Motivazione ______________________________

Destinazione:
a) rispedizione entro: ____________
b) distruzione entro: ____________
c) da trasformare conformemente all'articolo 4 della decisione ....
STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE : ____________

POSTO D'ISPEZIONE FRONTALIERO

IL VETERINARIO UFFICIALE

Data..............

Timbro

...........(FIRMA)...........

...(NOME IN STAMPATELLO)...

OSSERVAZIONI: ______________________________

CONTROLLI EFFETTUATI: [ ] documentali [ ] d'identità [ ] fisici

Esami di laboratorio effettuati : ____________

Risultati : ____________

Esami di laboratorio in corso : ____________

N° dei sigilli del Servizio Veterinario del posto d'ispezione frontaliero:

Autorità competenti del luogo di destinazione:

Note:
(13) da compilare sotto la responsabilità del Veterinario Ufficiale apponendo una X in corrispondenza della voce da utilizzare e completando con le eventuali informazioni richieste.
(14) indicare il PAESE
(15) e (16) indicare il nome e l'indirizzo del deposito

ALLEGATO *C*

MODALITÀ DI APPLICAZIONE RELATIVE AL CONTROLLO MATERIALE DEI PRODOTTI

1. L'ispezione materiale di ciascuna partita deve avvenire in condizioni tali che i controlli e gli esami prescritti possano essere effettuati in modo soddisfacente.

2. Ogni partita è controllata per verificare le condizioni e i mezzi di trasporto; occorre segnatamente confermare:

a) che le condizioni di temperatura sono conformi alle esigenze eventualmente prescritte per i prodotti di cui trattasi dalla legislazione comunitaria oppure, in mancanza di questa, dalle legislazioni nazionali in materia;

b) che le condizioni di trasporto hanno consentito di mantenere i prodotti in uno stato conforme alle esigenze prescritte;

c) che non vi è alcun indizio di anomalia verificatesi durante il trasporto.

3. La conformità dei prodotti con i dati che figurano sul certificato deve essere confermata, segnatamente verificando che:

a) tenendo conto ad esempio del peso di un pezzo o di un imballaggio, il peso totale dei pezzi o degli imballaggi indicato nel certificato o documento sanitario o di salubrità che accompagna la partita corrisponde al peso di quest'ultima;

b) l'imballaggio, il condizionamento o l'involucro utilizzato è conforme alle norme comunitarie o, in mancanza di queste, alle norme nazionali per quanto concerne: materiali utilizzati, stato, presenza dei marchi e/o delle indicazioni richieste.

4. Ogni partita sarà sottoposta ad un esame materiale inteso a verificare che, dopo l'apertura degli imballaggi, del condizionamento o dell'involucro, sono soddisfatte le condizioni previste, per il prodotto considerato.

A tal fine verrà effettuato un esame organolettico, in particolare visivo, per rilevare eventuali anomalie che rendano il prodotto inadatto all'uso cui è destinato in base a quanto figura sui certificati o sui documenti di accompagnamento. Gli esami riguarderanno di norma l'1% dei pezzi o degli imballaggi della partita, con un minimo di due ed un massimo di dieci. Per i prodotti sfusi, l'esame riguarderà almeno cinque campioni prelevati separatamente dalla partita.

Tuttavia, tenuto conto dei prodotti esaminati, il veterinario ufficiale può derogare al massimo sopra fissato.

Oltre ai controlli materiali di cui sopra, il controllo di salubrità dei prodotti destinati al consumo umano comprende obbligatoriamente:

la misurazione della temperatura del prodotto qualora esistano in materia norme comunitarie o, in mancanza di queste, norme nazionali;

la ricerca di eventuali anomalie in relazione all'aspetto, alla consistenza, al colore, all'odore e, — se del caso — al gusto; per i prodotti congelati o surgelati, la ricerca sarà effettuata previo scongelamento dei prodotti.

5. Ogniqualvolta lo riterrà necessario, il veterinario potrà inoltre richiedere esami complementari per verificare il rispetto delle legislazioni comunitarie o nazionali che disciplinano le importazioni o gli scambi di tali prodotti.

6. Nei casi dubbi, i prodotti saranno sottoposti, previo scarico completo della partita, a esami materiali e ad analisi di laboratorio complementari, nonché, eventualmente, ad un esame volto a determinare la specie animale.

7. Il responsabile del posto di ispezione frontaliero di cui al citato decreto legislativo n. 93/1993 adotta tutte le disposizioni necessarie per indicare l'avvenuto controllo materiale della partita, provvedendo in particolare a richiudere e ad apportare una stampigliatura ufficiale su tutti gli imballaggi esaminati ed a sigillare nuovamente tutti i container aperti, e avendo cura di indicare il numero di sigillo sul modello 9 di cui al citato decreto ministeriale n. 454/1988 e successive modifiche e sui certificati e documenti che accompagnano la partita nonché, per le partite destinate ad altri Paesi membri, sul documento di cui all'allegato *B*.

ALLEGATO *D*

MODALITÀ DI APPLICAZIONE RELATIVE AGLI ESAMI DI LABORATORIO DA EFFETTUARE SUI PRODOTTI

1. In attesa dell'approvazione dei piani di sorveglianza comunitari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 8 ottobre 1988, n. 454.

In ogni caso il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero che ha effettuato un prelievo di campioni su una partita di prodotti provenienti da Paesi terzi ne informa l'autorità competente del luogo di destinazione con i mezzi ritenuti più rapidi. Segnala inoltre l'avvenuto prelievo nel modello 9 di cui al citato decreto ministeriale n. 454/1988, e successive modifiche, nonché, se le partite sono destinate ad altri Paesi membri, nel documento redatto conformemente all'allegato *B*, che rilascia per certificare i controlli veterinari che egli stesso ha effettuato. Se un prelievo concerne una sostanza o un agente patogeno che rappresentano un pericolo diretto o immediato per la salute pubblica o per quella animale, il veterinario ufficiale responsabile del posto d'ispezione frontaliero che ha effettuato tale prelievo, o l'autorità competente del luogo di destinazione da tale veterinario informata, possono differire l'immissione al consumo della partita fino a quando non siano noti i risultati degli esami di laboratorio.

Ogni posto di ispezione frontaliero trasmette al Ministero della sanità tutti i casi di inosservanza constatati nell'attuazione dei controlli di laboratorio, in modo da adeguare gli accertamenti sulla base di tali informazioni.

2. Se, in particolare a seguito dell'esame di una partita o in base alle informazioni ricevute da un altro Stato membro o dalla commissione o in base ad un risultato insoddisfacente ottenuto dall'esame di una partita precedente, il responsabile del posto di ispezione frontaliero decide di effettuare un esame di laboratorio, la partita di cui trattasi potrà essere inoltrata a destinazione soltanto se i risultati di tale esame saranno soddisfacenti. Nel frattempo la partita resta sotto il controllo del veterinario responsabile del posto d'ispezione frontaliero che ha effettuato i controlli veterinari.

ALLEGATO *E*

1. Paglia
2. Fieno

ALLEGATO *F*

Australia	Lettonia
Austria	Lituania
Bielorussia	Malta
Bulgaria	Norvegia
Canada	Nuova Zelanda
Cecoslovacchia	Polonia
Cile	Romania
Cipro	Slovenia
Croazia	Stati Uniti d'America
Estonia	Svezia
Finlandia	Svizzera
Groenlandia	Ungheria
Islanda	

93A4340

DECRETO 30 luglio 1993.

Integrazioni al decreto ministeriale 23 dicembre 1992 recante il recepimento della direttiva n. 90/642/CEE relativa ai limiti massimi di residui di sostanze attive dei presidi sanitari tollerate su ed in prodotti.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1988, n. 454, recante la disciplina dei controlli sanitari sugli animali vivi, sui prodotti e sugli avanzi animali provenienti dai Paesi della Comunità economica europea e dai Paesi terzi;

Visto il proprio decreto 23 dicembre 1992 recante il recepimento della direttiva n. 90/642/CEE ed, in particolare, l'allegato I recante i requisiti minimi del programma annuale dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto delle quantità massime di residui di sostanze attive dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati alla alimentazione;

Vista la propria nota circolare in data 16 aprile 1993, prot. 701/82.66.6/568, indirizzata agli uffici di sanità marittima, aerea, e di confine terrestre ed agli uffici veterinari di confine, porto ed aeroporto e recante istruzioni nel merito dei controlli sanitari su prodotti alimentari di origine vegetale da Stati terzi;

Ritenuto di integrare l'allegato I del decreto ministeriale 23 dicembre 1992 al fine di fornire ulteriori indirizzi nel merito dei requisiti minimi del programma annuale dei controlli ufficiali relativi agli accertamenti sui prodotti destinati all'alimentazione al momento dell'importazione da Stati terzi;

Decreta:

Art. 1.

1. I requisiti minimi del programma annaule dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto delle quantità massime di residui di sostanze attive dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione di cui all'allegato I al citato decreto del Ministro della sanità del 23 dicembre 1992, sono integrati con quelli specificati nell'allegato al presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome forniscono ai laboratori competenti per gli accertamenti analitici appositi indirizzi per assicurare l'effettuazione delle ulteriori analisi previste dal presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

ALLEGATO

INTEGRAZIONI AI REQUISITI MINIMI DEL PROGRAMMA ANNUALE DEI CONTROLLI UFFICIALI INTESI A VERIFICARE IL RISPETTO DELLE QUANTITÀ MASSIME DI RESIDUI DI SOSTANZE ATTIVE DEI PRESIDI SANITARI TOLLERATE NEI PRODOTTI DESTINATI ALLA ALIMENTAZIONE.

1. Al punto 1 dell'allegato I al decreto ministeriale 23 dicembre 1992, dopo il punto 1.5, è aggiunto quanto segue:

«1.6. Ai campioni finora menzionati sono da aggiungere quelli relativi ai prodotti provenienti da Stati terzi prelevati al momento dell'importazione secondo quanto specificato ai successivi punti 2.3. e 2.4.».

2. Al punto 2 dell'allegato I al decreto ministeriale 23 dicembre 1992, dopo il punto 2.2., è aggiunto quanto segue:

«2.3. Per i prodotti di origine vegetale importati dagli Stati terzi, il prelievo dei campioni viene effettuato da parte degli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre su almeno il 3% delle partite presentate per l'importazione con priorità per le partite di prodotti ortofrutticoli.

Nel caso di circoscrizioni non presidiate, il prelievo di campioni nella misura sopraindicata viene effettuato dagli uffici veterinari di confine terrestre, porto e aeroporto che espletano il loro intervento limitatamente al compito di prelevamento di campioni non essendo tenuti, pertanto, a dover produrre al termine di predetta attività né attestazioni né nulla osta relativi all'importazioneod alla immissione al consumo delle partite campionate.

2.4 Per i prodotti di origine animale importati dagli Stati terzi, il prelievo dei campioni viene effettuato da parte dei competenti uffici veterinari di confine, porto e aeroporto su almeno l'1% delle partite presentate per l'importazione».

3. Alla fine del punto 4 dell'allegato I al decreto ministeriale 23 dicembre 1992 è aggiunto quanto segue:

«Per i prodotti orto-frutticoli di importazione le indagini prioritarie sono quelle rilevanti indicate nella tabella 5 e includono comunque gli agenti utilizzati nei trattamenti di post-raccolta».

93A4327

DECRETO 31 luglio 1993.

Autorizzazione alla visita sanitaria in via continuativa, a titolo temporaneo e sperimentale, dei prodotti ittici allo stato di congelamento in importazione da Paesi terzi presso il porto di Taranto.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275, del 7 ottobre 1980;

Visto il decreto interministeriale del 23 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1986;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1993;

Ritenute valide le argomentazioni di origine economica-commerciale addotte dagli enti ed organizzazioni interessati a sostegno della opportunità che la visita sanitaria a prodotti ittici congelati, venga consentita presso le strutture del porto di Taranto;

Considerato l'esito favorevole emerso a seguito di ispezioni svolte da funzionari della Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità presso le strutture della società Taranpesca, presso la quale sono state installate infrastrutture e attrezzature sufficienti all'espletamento della visita sanitaria dei prodotti ittici allo stato congelato in importazione;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata in via continuativa ed a titolo sperimentale, fino al 30 settembre 1993, presso le strutture della società Taranpesca (Taranto) la visita sanitaria dei prodotti ittici allo stato di congelamento in importazione dai Paesi terzi.

2. La società Taranpesca garantisce il pubblico utilizzo delle strutture rese disponibili per la visita sanitaria di cui al comma precedente.

Art. 2.

Salvo ogni altra determinazione, l'esecuzione della visita sanitaria di cui al precedente art. 1 è affidata all'ufficio veterinario del porto di Bari competente territorialmente.

Art. 3.

Il presente decreto entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1993

Il Ministro GARAVAGLIA

93A4341

ORDINANZA 14 luglio 1993.

Quantità massime tollerate di residui delle sostanze attive dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 5, lettera *h*), e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere *c), h)* e *i)*, e 7, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il regolamento sui fitofarmaci, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 19 settembre 1979), con il quale sono stati compresi fra i prodotti disciplinati e sottoposti a registrazione, come presidi sanitari, anche i prodotti impiegati su coltivazioni non alimentari o destinati ad usi diversi, che hanno composizione analoga a quelli impiegati in agricoltura e che possono, sia pure indirettamente, contaminare le colture edibili,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223;

Viste le ordinanze ministeriali 6 giugno 1985 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 23 settembre 1985), 18 luglio 1990 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1990), 5 agosto 1991 (precisazioni di carattere applicativo e interpretativo - *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 27 agosto 1991) e 18 febbraio 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1993), concernenti «Quantità massime di residui delle sostanze attive dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione»;

Visti i decreti ministeriali relativi alle registrazioni di presidi sanitari emanati nel periodo dal 22 febbraio 1992 al 25 marzo 1993;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 18 luglio 1992), relativo alla conclusione del riesame del principio attivo Aldicarb;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 14 agosto 1992) relativo alla conclusione del riesame del principio attivo Ciexatin;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992), concernente il recepimento della direttiva n. 90/642/CEE relativa ai limiti massimi di residui di sostanze attive dei presidi sanitari tollerate su ed in prodotti di origine vegetale;

Visti i limiti di tolleranza di sostanze attive nei diversi prodotti agricoli e nelle derrate alimentari proposti dalla commissione consultiva per i fitofarmaci di cui ai sensi dell'art. 5, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1255/1968;

Ritenuto di provvedere all'aggiornamento delle ordinanze ministeriali 18 luglio 1990 e 18 febbraio 1993;

Sentita la commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

Sentito il Consiglio superiore di sanità in data 1° giugno 1993;

Ordina:

Art. 1.

1. Sono approvate le quantità massime di residui delle sostanze attive dei presidi sanitari, riportate nell'allegato 1 della presente ordinanza, il quale integra l'allegato 1 dell'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990, integrato con le ordinanze ministeriali 5 agosto 1991 e 18 febbraio 1993.

2. Sono approvati, per le sostanze attive autorizzate all'impiego nei presidi sanitari, gli intervalli di sicurezza riportati nell'allegato 2, il quale integra l'allegato 3 dell'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990, integrato e modificato con le ordinanze ministeriali 5 agosto 1991 e 18 febbraio 1993.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui alle ordinanze ministeriali 6 giugno 1985, 18 luglio 1990, 5 agosto 1991 e 18 febbraio 1993, non modificate dalla presente ordinanza.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

ALLEGATO 1

(integra l'allegato 1 dell'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990)

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	Quantità massime in mg/kg (= ppm)	Note
Sostanze attive nuove			
ACLONIFEN (diserbante)	Pomodori, piselli, carote, cipolle, mais, semi di girasole	0,05	
	Patate (intere)	0,1	
	Patate (sbucciate)	0,05	
	Tabacco (fresco)	0,05	
	Tabacco (essiccato commerciale)	0,25	
BIFENTRIN (insetticida-acaricida)	Mandarini, limoni, pesche, susine, mele, pere, fragole, carciofi, zucchini, cetrioli, pomodori, peperoni, melenzane, piselli	0,1	
	Aranci	0,2	
	Uve	0,3	
	Barbabietole da zucchero, frumento, mais semi di colza	0,01	
	Semi di cotone	0,02	
	Tabacco (fresco)	0,45	
	Tabacco (essiccato commerciale)	2,25	
BUPROFEZIN (insetticida)	Aranci, mandarini, limoni, clementini, tangerini, mele, pere, lattughe, meloni, zucchini, cetrioli, pomodori, peperoni, melenzane, fagioli, piselli, fagiolini, frumento, riso, semi di cotone	0,5	
	Pesche	0,7	
	Uve, actinidie, olive	1	
CINOSULFURON (diserbante)	Riso	0,05	
CIPROCONAZOLO (fungicida)	Pesche, albicocche, mandorle, pomodori, piselli	0,05	
	Uve	0,2	
	Vino	0,02	
	Asparagi, carcofi, frumento, orzo	0,1	
	Barbabietole da zucchero (radici)	0,05	
	Barbabietole da zucchero (foglie)	1	
DIETOFENCARB (fungicida)	Uve	1	
	Vino	0,3	
ESFENVALERATE (insetticida)	Pesche, mele, pere, ciliegie, uve, actinidie, cavoli, carciofi, radicchi, indivie, spinaci, bietole da foglia, pomodori, peperoni, melanzane, fagioli, fagiolini, porri	0,4	
	Carote, patate, semi di colza e di soia	0,1	
	Barbabietole da zucchero, frumento, orzo, segale, mais	0,3	
	Erba medica	0,4	
	Tabacco (fresco)	0,5	
	Tabacco (essiccato commerciale)	2,5	
FENCLORAZOL ETILE (antidoto agronomico da associare al fenoxaprop etile)	Frumento	0,05	
FENOTIOCARB (acaricida)	Agrumi, pesche	0,5	
	Mele, uve, semi di soia	0,1	
FLUMETRALIN (antigermogliante)	Tabacco (fresco)	2	
	Tabacco (essiccato commerciale	10	
FLUTRIAFOL (fungicida)	Barbabietole da zucchero (radici)	0,05	
	Barbabietole da zucchero (foglie)	0,1	
	Frumento, orzo, avena	0,1	

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	Quantità massime in mg/kg (= ppm)	Note
GLIFOSATE TRIMESIO (diserbante)	Arance, limoni, pompelmi, mandarini, clementini, pesche, albicocche, ciliege, susine, mele, pere, fragole, actinidie, mandorle, noci, nocciole, uve, olive, cavolfiori, lattughe, cocomeri, cetrioli, pomodori, fagioli, piselli, carote, bietole rosse, patate, barbabietole da zucchero, frumento, orzo, avena, mais, sorgo, riso, semi di girasole, di soia e di cotone	0,1	
IMAZETAPIR (diserbante)	Fava, cece, semi di soia	0,1	
	Olio di soia	0.01	
	Erba medica, favino	0,1	
ISOXABEN (diserbante)	Frumento, orzo, segale, triticale, mais	0.05	
LAMBDA CIALOTRINA (insetticida)	Arance, limoni, pesche, ciliege, susine, ribes neri, uva spina, lamponi, uve, cavoli, carciofi, cocorie, bietole da foglie e da costa, sedani, cetrioli, fagioli, fave, piselli, orzo	0.05	
	Albicocche, fragole, luppolo	0.2	
	Mele pere	0.1	
	Actinidie	0.02	
	Mandorle, nocciole, finocchi, zucchini, pomodori, peperoni, melanzane, lenticchie, fagiolini, carote, ravanelli, cipolle, agli, porri, patate, barbabietole da zucchero, frumento, avena, segale, sorgo, mais, semi di arachide, di girasole, di soia, di colza, di ravizzone e di cotone	0,01	
	Cereali in granella e crusca (*)	0,2	(*) Provenienti dalle granelle trattate
	Farina (*)	0,02	
	Erba medica	0,2	
	Mais, loglio e barbabietole, da foraggio	0,05	
	Tabacco (fresco)	0,01	
	Tabacco (essiccato commerciale)	0,05	
PENCICURON (fungicida)	Lattughe, patate	0.05	
PRIMISULFURON (diserbante)	Mais	0.05	
QUINCLORAC (diserbante)	Riso	0,1	
QUIZALOFOP-ETILE ISOMERO D (diserbante)	Fragole, cavolfiori, cavoli cappuccio, radicchi, carciofi	0.05	
	Spinaci	0,1	
	Meloni, zucchini, pomodori, piselli, fagiolini, carote, cipolle, agli, barbabietole da zucchero, semi di girasole, di soia, di colza	0.05	
	Erba medica	0.1	
	Tabacco (fresco)	0,05	
	Tabacco (essiccato commerciale)	0,25	
RIMSULFURON (diserbante)	Pomodori, patate, mais	0.1	
TEFLUTRIN (insetticida)	Cavolfiore, cavoli cappuccio, asparagi, lattughe, sedani, finocchi, cocomeri, meloni, pomodori, peperoni, melanzane, fagioli, piselli, fagiolini, carote, rape, navoni, patate, barbabietole da zucchero, frumento, mais, sorgo, semi di girasole, di soia e di colza	0.05	
	Tabacco (fresco)	0.05	
	Tabacco (essiccato commerciale)	0,25	
TIDIAZURON (defogliante)	Semi di cotone	0,1	
TRIDIFANE (diserbante)	Mais	0,05	
TRIFLUMURON (insetticida)	Mele, pere, pesche	1	
	Cavoli bianchi	0,2	

Variazioni relative a sostanze attive già autorizzate
(le seguenti voci integrano le corrispondenti riportate in allegato 1 dell'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990)

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	Quantità massime in mg/kg (= ppm)	*Note*
ALDICARB (insetticida)	Agrumi, patate	0,2	Residui espressi come somma di Aldicarb, Aldicarb solfossido e Aldicarb solfone
	Pomodori	0,1	
	Tabacco (fresco)	0,6	
	Tabacco (essiccato commerciale)	3	
AZOCICLOTIN (acaricida)	Pere	0,2	
	Semi di soia	1	
BENTAZONE (diserbante)	Olio e farina di soia	0,05	
BIFENOX (diserbante)	Mais, riso	0,1	
BROMOPROPILATO (acaricida)	Agrumi, banane	3	Valori CEE
	Drupacee, pomacee, fragole, uve	2	
	Ortaggi	1	
	Altra frutta	0,05	
CARTAP (insetticida)	Pesche, susine	0,1	
	Albicocche	0,5	
	Meloni, zucchine, pomodori, peperoni, melanzane, piselli, fagiolini	0,1	
CIEXATIN (acaricida)	Mele, pere	0,2	
	Semi di soia	0,5	
CIMOXANIL (fungicida)	Lattughe, spinaci, meloni, zucchini, piselli, cipolle, agli, porri	0,05	
CIPERMETRINA (insetticida)	Semi di soia	0,1	
CLOFENTEZINE (acaricida)	Fragole	0,5	
	Pomodori	0,2	
CLOPIRADIL (Ac. 3,6-DICLORO-PICOLINICO) (diserbante)	Cavoli, bietola da orto, rape, cipolle, semi di colza	0,2	
	Mais da granella e da foraggio	0,05	
CLORPIRIFOS (insetticida)	Erbe aromatiche ed infusionali (essiccato commerciale)	0,5	
CLORPIRIFOS METILE (insetticida)	Fragole, peperoni	0,2	
DIFLUBENZURON (insetticida)	Funghi coltivati	0,2	
DICLOFLUANIDE (fungicida)	Fragole, altre bacche, uve, lattughe	10	Valore CEE per frutta e ortaggi
	Altri prodotti ortofrutticoli	5	
	Patate	0,1	
DITIANON (fungicida)	Riso	0,05	
ETEFON (fitoregolatore)	Pesche	0,05	
	Uve da tavola	3	
	Vino e succhi di uva	1	
	Tabacco (fresco)	16	
	Tabacco (essiccato commerciale)	80	
EXITIAZOX (acaricida)	Agrumi, uve, meloni, cetrioli, pomodori	0,5	
FENARIMOL (fungicida)	Frumento	0,02	

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	Quantità massime in mg/kg (= ppm)	Note
FOSETIL ALLUMINIO (fungicida)	Mandarini, limoni, pompelmi	0,5 (*) 20 (**)	(*) come acido etilfosfonio (**) come acido fosforoso
	Pesche, pere, spinaci, cocomeri, cetrioli, pomodori	0,5 (*) 10 (**)	
	Tabacco fresco	0,5 (*) 2,5 (**)	
	Tabacco (essiccato commerciale)	20 (*) 50 (**)	
IDROGENO FOSFATO (fosfina) (insetticida)	Patata dolce, sfarinati di frumento (farine, semole, cruscami)	0,01	
MCPA (diserbante)	Arance, pere.	0,1	
METALAXIL (fungicida)	Agrumi, ciliege, actinidie	1	
	Pesche, mele, cavolfiori, cavoli broccoli, cavoli verze, lattughe, cocomeri, meloni, fagioli, semi di soja	0,5	
METRIBUZIN (diserbante)	Asparagi	0,1	
NAA (fitoregolatore)	Fragole, olive, carciofi, asparagi, radicchi, spinaci, zucchine, pomodori, peperoni, melanzane	0,01	
PENDIMETALIN (diserbante)	Favino, ceci	0,05	
PIRIMIFOS METILE (insetticida-acaricida)	Erbe aromatiche ed infusionali (essiccato commerciale)	0,5	
PROCIMIDONE (fungicida)	Albicocche (*), ciliegie (*), susine (*), actinidie	1,5	
	Mandorle (*), nocciole (*), asparagi (*), melanzane (*), agli (*), cipolle (*)	0,1	
	Lattughe (*), indivie (*), bietola da costa (*), fagioli (*), fagiolini (*), semi e olii di girasole (*), semi e olii di colza (*)	1	
	Tabacco (*) (fresco)	0,1	
	Tabacco (essiccato commerciale)	0,5	
PROPACLOR (diserbante)	Sorgo.	0,2	
	Sfarinati di sorgo . .	0,5	
QUINALFOS (insetticida)	Actinidie, carciofi, lattughe, spinaci, mais . .	0,1	
	Tabacco (fresco)	0,1	
	Tabacco (essiccato commerciale) . .	0,5	
TERBUTILAZINA (diserbante)	Nocciole	0,02	
	Olive e olio di oliva . .	0,01	
	Sorgo	0,1	
TIODICARB (insetticida)	Cavoli cappucci, cavolfiori, carciofi, lattughe, finocchi, zucchini, pomodori, peperoni, melanzane, frumento, orzo	0,1	
TIOFANATO-METILE (fungicida)	Orzo	0,5	
TRIADIMENOL	Mele, zucchini	0,05	
TRIFORINE (fungicida)	Asparagi	0,01	

ALLEGATO 2

(Integra l'allegato 3 dell'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990)

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Int in gg	Derrate alimentari immagazzinate	Int in gg	Altri impieghi	Note
Sostanze attive nuove						
ACLONIFEN (diserbante)	Pomodoro, pisello, carota, cipolla					Applicazione in pre emergenza delle infestanti
	Patata	—				
	Mais	-				
	Girasole					
	Tabacco	-				
BIFENTRIN (insetticida-acaricida)	Arancio, mandarino, pesco, susino, melo, pero	21			Vivai	
	Limone	31				
	Fragola	14				
	Vite	7				
	Carciofo, peperone	14				
	Barbabietola da zucchero, zucchino, cetriolo, pomodoro, melanzana, pisello	7				
	Frumento, mais	42				
	Colza	240				
	Cotone	—				
	Tabacco	30				
	Floreali, ornamentali, forestali					
BUPROFEZIN (insetticida)	Arancio, mandarino, limone, clementino, tangerino, pesco, melo, pero	7			Vivai	
	Actinidia	30				
	Vite	15				
	Olivo	28				
	Lattuga	14				
	Melone, zucchino, cetriolo, peperone, melanzana, fagiolo, fagiolino, pisello	3				
	Pomodoro	2				
	Frumento	14				
	Riso	21				
	Cotone	24				
	Floreali, ornamentali, forestali					
CINOSULFURON (diserbante)	Riso					Applicazione in post emergenza delle infestanti
CIPROCONAZOLO (fungicida)	Pesco	7				
	Albicocco, mandorlo, vite	14				
	Carciofo	14				
	Asparago					
	Pomodoro	10				
	Pisello	7				
	Barbabietola da zucchero	14				
	Frumento, orzo	30				
	Floreali e ornamentali					

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Int. in gg	Derrate alimentari immagazzinate	Int. in gg	Altri impieghi	Note
DIETOFENCARB (fungicida)	Vite . .	15				
	Floreali, ornamentali	—				
DIMETIPIN (fitoregolatore defogliante)	Ornamentali .				Vivai di ornamentali	
ESFENVALERATE (insetticida)	Pesco, melo, pero, actinidia	7			Vivai di forestali	
	Ciliegio, vite.	14				
	Cavoli, carciofo, radicchio, indivia, spinacio, bietola da foglia, pomodoro, peperone, melanzana, fagiolo, fagiolino, carota, porro	7				
	Patata	7				
	Barbabietola da zucchero	21				
	Frumento, orzo, segale	21				
	Mais	30				
	Soia, colza	30				
	Cotone	—				
	Erba medica	40				
	Tabacco .	30				
	Floreali, ornamentali	—				
	Pioppo . .	—				
FENCLORAZOL ETILE (antidoto agronomico da associare al fenoxaprop etile)	Frumento	70				
FENOTIOCARB (acaricida)	Agrumi	30				
	Pesco	14				
	Melo, vite	60				
	Soia	30				
	Floreali e ornamentali .					
FLUMETRALIN (antigermogliante)	Tabacco					
FLUTRIAFOL (fungicida)	Barbabietola da zucchero .	30			Concia delle sementi di barbabietola da zucchero, frumento, orzo, avena, mais, riso, soia	
	Frumento, orzo, avena. . . .	35				

Denominazione sostanze attive e principale azione fitoiatrica	Colture	Int. in gg	Derrate alimentari immagazzinate	Int. in gg	Altri impieghi	Note
GLIFOSATE TRIMESIO (diserbante)	Arancio, mandarino, limone, clementino, pompelmo, pesco, albicocco, ciliegio, susino, melo, pero, fragola, actinidia, mandorlo, noce, nocciolo, vite, olivo				Preparazione dei terreni destinati alla semina o al trapianto di fragole, cavolfiore, lattuga, cocomero, cetriolo, pomodoro, fagiolo, pisello, carota, bietola rossa, patata, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, avena, mais, sorgo, riso, girasole, soia, cotone, prati, floreali, ornamentali, forestali	Applicazione in post emergenza delle infestanti
	Pomodoro, carota				Vivai di ornamentali e forestali	
					Diserbo piazzole di raccolta di olivo, nocciolo, noce e mandorlo	
					Sedi ferroviarie, argini di fossi, canali e laghetti, aree rurali e industriali, aree ed opere civili	
IMAZETAPIR (diserbante)	Fava, cece	-				Applicazione in post emergenza delle infestanti
	Soia (*)	60				
	Favino	—				
	Erba medica	60				
ISOXABEN (diserbante)	Frumento, orzo, segale, triticale, mais	-			Vivai di forestali ornamentali e fruttiferi non ancora in produzione, prati ornamentali, aree incolte	Applicazione in pre emergenza delle infestanti
	Ornamentali	-				
LAMBDA CIALOTRINA (insetticida)	Arancio, limone, pesco, albicocco, ciliegio, susino, melo, pero, actinidia, ribes nero, uva spina, lampone, mandorlo, nocciolo, fragola	7	Cereali in granella	(*)		Divieto di impiego in serra
	Vite	21				
	Cavoli, carciofo, bietola da foglia e da costa, cicoria, sedano, cetriolo, fagiolo, fava, pisello	7				
	Finocchio, zucchino, pomodoro, peperone, melanzana, lenticchia, fagiolino, carota, ravanello, cipolla, aglio, porro	3				
	Patata	15				
	Barbabietola da zucchero	7				
	Frumento, orzo, segale, avena, sorgo	30				
	Mais . .	15				
	Arachide, soia, colza, ravizzone, cotone	15				
	Girasole	70				

(*) Prima della molitura, per l'avvio al consumo sia umano sia animale, i cereali vanno sottoposti ad una idonea pulitura mediante vagliature, ventilazione con aria compressa, spazzolatura ad acqua e decorticazione.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Int. in gg	Derrate alimentari immagazzinate	Int. in gg	Altri impieghi	Note
	Luppolo	15				
	Erba medica . .	7				
	Prati, pascoli, mais, loglio e barbabietole, da foraggio	15				
	Tabacco	60				
	Floreali, ornamentali, forestali					
PENCICURON (fungicida)	Lattuga . . Patata				Concia delle sementi di fragola, cavoli, carciofo, asparago, lattuga, bietola da costa, pomodoro, peperone, melanzana, fagiolo, fava, pisello, bietola rossa, patata, cotone	Solo applicazione al terreno prima della semina o del trapianto
PRIMISULFURON (diserbante)	Mais					Applicazione in post emergenza delle infestanti
QUINCLORAC (diserbante)	Riso				Tappeti erbosi	Applicazione in pre o post emergenza delle infestanti
QUIZALOFOP ETILE isomero D (diserbante)	Fragola.	30				Applicazione in postemergenza delle infestanti
	Cavolo cappuccio, radicchio, pomodoro, cipolla	60				
	Cavolfiore, carciofo, melone, zucchino, pisello, carota, aglio	30				
	Spinacio, fagiolino	20				
	Barbabietola da zucchero	60				
	Girasole, soia, colza	60				
	Erba medica.	20				
	Tabacco	30				
RIMSULFURON (diserbante)	Pomodoro	30				Applicazione in post emergenza delle infestanti
	Patata . . .	30				
	Mais . . .	80				
TEFLUTRIN (insetticida)	Cavolfiore, cavolo cappuccio, asparago, lattuga, sedano, finocchio, cocomero, melone, pomodoro (*), peperone (*), melanzana, fagiolo, pisello, fagiolino carota, rapa, navone	-				Solo applicazione al terreno al momento della semina o del trapianto (*) Anche applicazione alla sarchiatura o rincalzatura
	Patata (*)	—				
	Barbabietola da zucchero . .	—				
	Frumento, mais, sorgo . . .	—				
	Girasole, soia, colza . . .	-				
	Tabacco					
	Floreali e ornamentali . .	—				
TIDIAZURON (defogliante)	Cotone	7				
TRIDIFANE (diserbante)	Mais					Applicazione in pre e post emergenza delle infestanti
TRIFLUMURON (insetticida)	Pesco, melo, pero	30				
	Cavolo bianco, ...	30				
	Floreali, ornamentali e forestali	—				

Variazioni relative a sostanze attive già autorizzate

(le seguenti voci integrano le corrispondenti riportate in allegato 3 dell'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990)

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Int. in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Int. in gg.	Altri impieghi	*Note*
ALDICARB (insetticida)	Agrumi (*) Patata Pomodoro Tabacco	180 90 110 80			Vivai	(*) Applicazione solo alla ripresa vegetativa in assenza di frutti
ALLUMINIO FOSFURO (fumigante-insetticida)			Sfarinati di cereali	6 (*)	Disinfestazione dei silos, locali e containers vuoti destinati alla conservazione e trasporto delle derrate sulle quali è ammesso l'impiego dell'alluminio fosfuro	
AZOCICLOTIN (acaricida)	Pero Soia	21 30				
BIFENOX (diserbante)	Mais Riso Ornamentali	— 60 —			Aree civili e industriali	Applicazione in pre e post emergenza delle infestanti
BROMOPROPILATO (acaricida)	Agrumi, pesco, pomacee, *fragola*, vite *Sedano, melone, zucchino, cetriolo, pomodoro, melenzana, fagiolo, pisello, fagiolino* Floreali, ornamentali	21 21 —				
CARTAP (insetticida)	Pesco, albicocco Susino Melone, zucchino, pomodoro, peperone, melanzana, pisello Fagiolino Floreali, ornamentali	20 14 7 20 —				
CIEXATIN (acaricida)	Melo, pero Soia Floreali, ornamentali	30 30 —				
CIMOXANIL (fungicida)	Lattuga, spinacio, melone, zucchino, pisello, cipolla, aglio, porro	10				
CIPERMETRINA (insetticida)	Soia					
CLOFENTEZINE (acaricida)	Pomodoro	20				
CLOPIRALID (Ac. 3,6-DICLOROPICOLINICO) (diserbante)	Cavolo, bietola da orto, rapa, cipolla, colza Mais da granella e da foraggio	– 45				
CLORPIRIFOS METILE (insetticida)	Fragola Peperone Ornamentali	15 15 —				

(*) Tempi di aereazione e ventilazione a fondo che le partite trattate devono subire prima della lavorazione industriale o della immissione nel circuito di distribuzione: 48 ore per sfarinati di cereali.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Int in gg	Derrate alimentari immagazzinate	Int in gg	Altri impieghi	Note
DICLOFLUANIDE (fungicida)	*Melo, pero* *Fragola, ribes, lampone, mora* Vite *Lattuga, melone, cetriolo, pomodoro, peperone, fagiolo, cipolla* Patata Floreali, ornamentali	7 14 20 10 20 —			Concia delle sementi ortaggi (cavoli, finocchio, insalata, spinacio, sedano, cucurbitacee, solanacee, legumi, carote, bietole da orto e da costa), mais, sorgo, soia, cotone	Applicazione alla coltura e al terreno
DIFLUBENZURON (insetticida)	Funghi coltivati	45				
DITIANON (fungicida)	Riso (*)	140				(*) Impiego come disalgante
ETEFON (fitoregolatore)	Pesco (*) Vite da tavola Tabacco	60 40 —				(*) Impiego come diradante
EXITIAZOX (acaricida)	Agrumi, vite Melone, cetrioli, pomodoro	14 7				
FENARIMOL (fungicida)	Frumento	40				
FOSETIL ALLUMINIO (fungicida)	Mandarino, limone, pompelmo Pesco, pero Spinacio, cocomero, cetriolo Pomodoro Tabacco (*)	80 40 15 20 40			Vivai di fruttiferi	
MAGNESIO FOSFURO (fumigante - insetticida)			Sfarinati di frumento Patata dolce	6 (*) 6 (*)		
MCPA (diserbante)	Arancio, pero	20				Applicazione in post emergenza delle infestanti
METALAXIL (fungicida)	Agrumi, ciliegio Melo, pesco Actinidia Cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo verza, melone Lattuga Cocomero Fagiolo Soia	30 20 180 20 15 5 120 150			Concia delle sementi di soia e pisello Tappeti erbosi	Applicazione alla coltura e al terreno
METRIBUZIN (diserbante)	Asparago Pomodoro	60 30				Applicazione in pre o post emergenza delle infestanti
NAA (fitoregolarore)	Fragola Olivo Asparago Radicchio, pomodoro, peperone, melanzana	27 24 27 7				

(*) Tempi minimi di aereazione e ventilazione che le partite trattate devono subire prima della lavorazione industriale o della immissione nel circuito di distribuzione: 96 ore.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Int in gg	Derrate alimentari immagazzinate	Int in gg	Altri impieghi	Note
OXADIAZON (diserbante)					Argini di canali, fossi e scoline, sedi ferroviarie, bordi stradali, aree incolte ed industriali	
PENDIMETALIN (diserbante)	Favino, cece	—				
PIRAZOFOS (fungicida)	Frumento, orzo e cereali minori	40				
PROCIMIDONE (fungicida)	Albicocco, actinidia	14	Actinidia	60		Applicazione alla coltura e al terreno
	Ciliegio, susino	21				
	Mandorlo, nocciolo	—				
	Asparago, aglio, cipolla	—				
	Lattuga, indivia, bietola da costa, melanzana, fagiolo, fagiolino	14				
	Girasole	21				
	Colza	45				
	Tabacco	—				
PIRAZOFOS (fungicida)	Frumento, orzo e cereali minori	40	Asparago, aglio, cipolla	—		
	Lattuga, indivia, bietola da costa, melanzana, fagiolo, fagiolino	14				
	Girasole	21				
	Colza	45				
	Tabacco	—				
PROPACLOR (diserbante)	Sorgo	—				Applicazione in pre emergenza delle infestanti
PROPAMOCARB (fungicida)					Campi da golf, prati ornamentali	
QUINALFOS (insetticida)	Actinidia	60				
	Carciofo, lattuga, spinacio	14				
	Mais	60				
	Tabacco	60				
TERBUTILAZINA (diserbante)	Nocciolo, olivo	—				Applicazione in pre o post emergenza delle infestanti
	Sorgo	—				
TIODICARB (insetticida)	Cavolo cappuccio, cavolfiore, carciofo, lattuga, finocchio, zucchino, pomodoro, peperone, melanzana	15				Divieto di impiego in serra
	Frumento, orzo	130				Solo applicazione al terreno sotto forma di esca
TIOFANATO - METILE (fungicida)	Orzo	30				
TIRAM (fungicida)					Cicatrizzazione e protettivo di piante arboree	
TRIADIMENOL (fungicida)	Melo	14				
	Zucchino	7				
	Ornamentali	—				
TRIFORINE (fungicida)	Asparago	—				

93A4297

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 4 maggio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 febbraio 1989 con il quale è stata approvata la nuova tabella IX, dell'ordinamento didattico universitario, concernente i corsi di laurea in lingue e letterature straniere e in lingue e letterature straniere moderne;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di lettere e filosofia nella riunione del 24 marzo 1992;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione dell'11 maggio 1992 e dal consiglio di amministrazione, riunione del 12 maggio 1992;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 9 ottobre 1992;

Viste le delibere di adeguamento adottate dal consiglio della facoltà di lettere e filosofia (sede di Vercelli) nella riunione del 29 gennaio 1993, dal senato accademico nell'adunanza del 15 febbraio 1993 e dal consiglio di amministrazione integrato nell'adunanza del 31 marzo 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 52, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo ed orientale) - facoltà di lettere e filosofia (sede di Vercelli), è soppresso e sostituito dal seguente:

3. CORSO DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE.

Art. 52. — Titolo d'ammissione: diploma di studi di scuola secondaria superiore di durata quinquennale.

Il corso di laurea in lingue e letterature straniere della durata di quattro anni, si articola in bienni ed indirizzi. Il primo biennio è comunque a tutti gli indirizzi e comprende nove esami, con quattro prove scritte e orali di lingua. Il secondo biennio si articola in tre indirizzi (filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale), ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua.

Lo studente dovrà scegliere almeno due lingue e letterature straniere, delle quali sceglierà la prima per quattro anni (quadriennale) e la seconda per tre anni (triennale).

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua, le cui modalità sono determinate dal consiglio di corso di laurea. Il consiglio di corso di laurea può altresì prevedere uno sbarramento fra il primo e il secondo biennio.

Gli insegnamenti del corso di laurea in lingue e letterature straniere appartenenti a 14 aree didattiche, ciascuna delle quali comprende una o più discipline omogenee, sono i seguenti:

a) AREE DELLE LINGUE STRANIERE:

*a.*1) Francese:
- lingua e letteratura francese;
- letteratura francese moderna e contemporanea;
- lingua francese (*) (sc. glottodidattiche);
- letterature dei paesi francofoni;
- storia della letteratura francese medievale (*) (sc. filologiche);
- storia della lingua francese (*) (sc. filologiche);
- storia della civiltà francese (*) (sc. storico-culturali).

*a.*2) Inglese:
- lingua e letteratura inglese;
- letteratura inglese moderna e contemporanea;
- letteratura nord-americana (anglo-americana);
- lingua inglese (*) (scienze glottodidatiche);
- storia della letteratura inglese medievale (*) (sc. filologiche);
- storia della lingua inglese (*) (sc. filologiche);
- letterature dei Paesi di lingua inglese

*a.*3) Spagnolo:
- lingua e letteratura spagnola;
- letteratura spagnola moderna e contemporanea;
- lingua spagnola (*) (sc. glottodidattiche);
- letterature ibero-americane;
- storia della letteratura spagnola medievale (*) (sc. filologiche);
- storia della lingua spagnola (*) (sc. filologiche).

*a.*4) Tedesco:
- lingua e letteratura tedesca;
- letteratura tedesca moderna e contemporanea;
- lingua tedesca (*) (sc. glottodidattiche);
- storia della letteratura austriaca;
- storia della letteratura tedesca medievale (*) (sc. filologiche);
- storia della lingua tedesca (*) (sc. filologiche).

a.5) Russo:
lingua e letteratura russa;
lingua russa (*) (scienze glottodidattiche);
storia della lingua russa (*) (sc. filologiche).

a.6) Portoghese:
lingua e letteratura porteghese.

a.7) Catalano:
lingua e letteratura catatalana.

a.8) Romeno:
lingua e letteratura romena (*) (sc. filologiche).

a.9) Neerlandese:
lingua e letteratura neerlandese.

a.10) Lingue scandinave:
lingue e letterature scandinave (*) (sc. filologiche).

a.11) Finnico:
lingue e letteratura finlandese.

a.12) Bulgaro:
lingua e letteratura bulgara.

a.13) Polacco:
lingua e letteratura polacca (*) (sc. filologiche).

a.14) Serbocroato:
lingua e letteratura serbocroata (*) (sc. filologiche).

a.15) Sloveno:
lingua e letteratura slovena.

a.16) Ceco e slovacco:
lingue e letterature della Cecoslovacchia.

a.7) Neogreco:
lingua e letteratura neogreca (*) (sc. filologiche).

a.18) Ungherese:
lingua e letteratura ungherese (*) (sc. filologiche).

a.19) Albanese:
lingua e letteratura albanese.

a.20) Lingue e letterature extra-europee:
una lingua e letteratura extra-europea: lingua e letteratura cinese, lingua e letteratura ebraica moderna, lingue e letterature arie moderne dell'India, lingua e letteratura giapponese, lingua e letteratura araba.

b) ITALIANISTICA:
letteratura italiana;
storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
grammatica italiana (*) (sc. glottodidattiche);
filologia italiana (*) (sc. filologiche);
storia della lingua italiana (*) (sc. filologiche);
letteratura teatrale italiana;
letteratura umanistica.

c) SCIENZE DEL LINGUAGGIO:
glottologia;
linguistica generale;
linguistica applicata (*) (sc. glottodidattiche);
filosofia del linguaggio (*) (sc. filosofiche);
fonetica sperimentale;
dialettologia italiana;
geografia linguistica;
semiologia (*) (sc. della comunicazione);
etnolinguistica.

d) SCIENZE GLOTTODIDATTICHE:
glottodidattica;
linguistica applicata (*) (sc. del linguaggio);
lingua inglese (*) (inglese);
lingua tedesca (*) (tedesco);
lingua francese (*) (francese);
lingua spagnola (*) (spagnolo);
lingua russa (*) russo);
grammatica italiana (*) (italianistica).

e) SIENZE DELL'EDUCAZIONE:
pedagogia;
psicologia;
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia dinamica;
psicologia sociale;
didattica.

f) SCIENZE GEOGRAFICHE:
geografia;
geografia economica;
geografia regionale.

g) SCIENZE FILOSOFICHE:
filosofia teoretica;
filosofia morale;
propedeutica filosofica;
storia della filosofia;
storia della filosofia contemporanea;
storia della filosofia moderna;
storia della filosofia medievale;
storia della filosofia antica;
estetica;
ermeneutica filosofica;
filosofia del linguaggio (*) (sc. del linguaggio)
logica;
filosofia della scienza;
filosofia della religione;
filosofia della storia.

h) LINGUE E CULTURE CLASSICHE:
letteratura latina;
letteratura greca;
storia della letteratura latina medievale (*) (sc. filologiche);
filologia greco-latina;
filologia bizantina (*) (sc. filologiche);
filologia latina medievale e umanistica (*) (sc. filologiche);
grammatica greca e latina;
grammatica latina;
storia della lingua greca;
storia della lingua latina;
storia della civiltà e della tradizione classica;
storia della retorica classica.

i) SCIENZE DELL'ARTE, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO:

storia dell'arte medievale e moderna;

storia dell'arte medievale;

storia dell'arte moderna;

storia dell'arte contemporanea;

storia della critica d'arte;

storia delle tecniche artistiche;

storia della miniatura;

storia della pittura fiamminga e olandese;

storia della musica;

storia della musica medievale e rinascimentale;

storia della musica moderna e contemporanea;

filologia musicale;

estetica musicale;

etnomusicologia;

storia del teatro;

storia e critica del cinema,

storia della sceneggiatura.

k) SCIENZE FILOLOGICHE:

filologia romanza;

filologia italiana (*) (italianistica);

filologia germanica;

filologia slava;

filologia ugro-finnica;

filologia bizantina (*) (lingue e culture classiche);

filologia latina medievale e umanistica (*) (lingue e culture classiche);

storia della letteratura latina medievale (*) (lingue e culture classiche);

storia della letteratura inglese medievale (*) (inglese);

storia della lingua inglese (*) (inglese);

storia della letteratura tedesca medievale (*) (tedesco);

storia della lingua tedesca (*) (tedesco);

storia della letteratura francese medievale (*) (francese);

storia della lingua francese (*) (francese);

storia della letteratura spagnola medievale (*) (spagnolo);

storia della lingua spagnola (*) (spagnolo);

storia della lingua russa (*) (russo);

storia della lingua italiana (*) (italianistica);

lingua e letteratura neogreca (*) (neogreco);

lingua e letteratura polacca (*) (polacco);

lingua e letteratura romena (*) (romeno);

lingua e letteratura serbocroata (*) (serbocroato)

lingua e letteratura ungherese (*) (ungherese);

lingue e letterature scandinave (*) (lingue scandinave).

l) SCIENZE STORICHE (*) (tutte le discipline afferiscono anche all'area *m)* sc. storico-culturali):

storia medievale;

storia moderna;

storia contemporanea,

storia dell'età della Riforma e della Controriforma;

storia dell'età dell'Illuminismo;

storia del Risorgimento;

storia dell'Europa orientale e della Russia,

storia degli Stati Uniti;

storia greca;

storia romana;

storia bizantina;

islamistica;

storia del Cristianesimo;

storia della Chiesa medievale e dei movimenti ereticali;

storia del movimento operaio e sindacale;

storia economica;

storia economica moderna;

storia economica contemporanea;

storia economica e sociale del Medioevo;

storia economica e sociale dell'età moderna e contemporanea;

storia sociale;

storia delle dottrine politiche;

storia delle dottrine economiche;

storia del pensiero politico antico;

storia del pensiero politico contemporaneo;

storia dei partiti e dei movimenti politici.

m) SCIENZE STORICO-CULTURALI (tutte le discipline dell'area l) sc. storiche):

antropologia culturale,

antropologia sociale;

storia delle religioni;

storia delle tradizioni popolari;

letteratura delle tradizioni popolari;

etnologia;

sociologia;

sociologia politica;

storia dell'arte medievale e moderna (*) (sc. dell'arte, della musica e dello spettacolo),

storia dell'arte medievale (*) (sc. dell'arte, della musica e dello spettacolo);

storia dell'arte moderna (*) (sc. dell'arte, della musica e dello spettacolo);

storia dell'arte contemporanea (*) (sc. dell'arte, della musica e dello spettacolo);

storia della civiltà francese (*) (francese).

n) SCIENZE DELLA LETTERATURA:

storia della critica letteraria;

letterature moderne comparate;

retorica e stilistica;

didattica della letteratura.

o) SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE:

semiologia (*) (scienze del linguaggio);

teorie e tecniche delle comunicazioni di massa.

Gli insegnamenti contrassegnati con asterisco, riferendosi a campi scientifici diversi, risultano inclusi in due distinte aree didattiche (la seconda area di pertinenza è specificata tra parentesi).

Il biennio comune prevede le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

letteratura italiana a cui è propedeutica una prova scritta;

una di scienze storiche;

una di scienze del linguaggio;

una a scelta libera (la scelta dello studente può aver luogo tra tutte le discipline attivate o mutuabili);

una a scelta guidata (la scelta è limitata alle discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, italianistica, scienze storico-culturali, scienze della letteratura, scienze geografiche, lingue e culture classiche).

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale.

L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una della filologia afferente alla lingua triennale;

due dell'area della lingua e letteratura quadriennale;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze della letteratura, lingue e culture classiche, italianistica, scienze glottodidattiche).

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze del linguaggio;

una di scienze glottodidattiche;

una di scienze dell'educazione;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, scienze filosofiche, scienze della comunicazione).

L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze storiche;

due da scegliersi tra le seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte della musica e dello spettacolo;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali, area della lingua e letteratura quadriennale, lingue e culture classiche, italianistica).

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di diciannove esami, con sette prove scritte ed orali di lingue straniere. Lo studente dovrà scegliere la tesi di laurea all'interno dell'indirizzo di specializzazione e su un argomento pertinente alla civiltà della lingua quadriennale. Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 4 maggio 1993

Il rettore: DIANZANI

93A4301

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 24 giugno 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991/93, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, che prevede per l'Università degli studi di Perugia la trasformazione della scuola diretta a fini speciali in scienze turistiche nel corrispondente corso di diploma universitario;

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1992, contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario dell'area economica (tabella XLIII);

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli stui di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 20 maggio 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 457 del titolo XV relativo alle scuole dirette a fini speciali viene modificato con la soppressione della dicitura «scienze turistiche decentrata ad Assisi» e vengono soppressi, sotto lo stesso titolo, gli articoli dal 502 al 510; viene altresì soppresso e sostituito l'art. 24 del titolo IV relativo alla facoltà di economia e commercio e vengono inseriti, sotto lo stesso titolo, i nuovi articoli dal 31 al 38 con il conseguente scorrimento degli articoli successivi.

Titolo IV

FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO

Art. 24. — La facoltà di economia e commercio conferisce, dopo un corso di studi della durata di quattro anni, la laurea in economia e commercio e, dopo un corso di studi della durata di tre anni, il diploma universitario in «economia a gestione dei servizi turistici».

Titolo di ammissione è quello previsto dalle leggi in vigore.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN ECONOMIA E GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI

Art. 31. — Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992 e le disposizioni di legge e regolamentari da esso richiamate, è istituito, con sede in Assisi, un corso di diploma universitario in «economia e gestione dei servizi turistici» che si prefigge di formare figure professionali che, sia nelle aziende turistiche che all'interno di organismi di promozione turistica, possano far fronte ad esigenze organizzative ed amministrative di questo settore.

Il corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici succede alla scuola diretta a fini speciali in scienze turistiche operante in Assisi, che viene soppressa a decorrere dall'anno successivo a quello di istituzione del corso, per consentire la conclusione del biennio di insegnamento.

Art. 32. — Il corso di cui al precedente art. 31 è istituito presso la facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Perugia.

Concorrono alla sua costituzione la facoltà stessa ed il Centro italiano di studi superiori sul turismo e sulla promozione turistica di Assisi.

Per quanto possibile saranno inserite ed utilizzate nel corso di diploma universitario le risorse umane e logistiche che il centro potrà mettere a disposizione.

Il presidente della struttura didattica competente propone per la stipula, attraverso il consiglio di amministrazione dell'Università ed il rettore, le convenzioni che si rendessero necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche di formazione da parte di docenti del centro italiano di studi superiori sul turismo e sulla promozione turistica, di riconosciuta competenza nelle discipline oggetto di insegnamento.

È fatta salva la previsione dell'utilizzazione dei professori a contratto ai sensi del sesto e settimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

I proventi del corso di diploma universitario sono costituiti dalle tasse, soprattasse e contributi degli iscritti, secondo le vigenti norme di legge nonché dai contributi dell'Università di Perugia ed in particolare da quelli ad essa assegnati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la struttura decentrata, da contributi del Centro, di altri enti pubblici e privati, di persone fisiche e dalle altre entrate derivanti dallo svolgimento della sua attività.

Art. 33. — Sono titoli di ammissione, per il corso di diploma universitario, quelli previsti da leggi vigenti per l'iscrizione all'Università.

Possono essere altresì ammessi studenti stranieri in possesso di diploma dichiarato valido per l'ammissione all'Università, previo accertamento di adeguata conoscenza della lingua italiana.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo criteri generali, fissati dal Ministro dell'universitàe della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9 comma 4, della legge n. 341/1990.

In aggiunta ai posti di cui al comma precedente, d'intesa con la regione Umbria, possono essere riservati a residenti in Umbria fino ad un massimo di altri quaranta posti.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso ai corsi è subordinato al superamento di una prova, per titoli ed esami, le cui modalità sono stabilite a norma dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1992. Le modalità ed il programma della prova di accesso sono indicate nel bando di concorso per l'iscrizione ai corsi redatto dal consiglio del corso di diploma di cui al successivo articolo, il quale provvede anche a nominare nel suo seno l'apposita commissione.

Sono ammessi ai corsi i candidati che, in relazione al numero dei posti disponibili, risultino collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo ottenuto in base ai criteri ed ai parametri preventivamente stabiliti dalla commissione.

Art. 34. — È costituito il consiglio del corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici, le cui attribuzioni sono stabilite dall'art. 94 della legge n. 382 del 1980.

Art. 35. — Le prove di esame, idoneative e di laboratorio, eventualmente incluse con la medesima denominazione, se superate con esito positivo, possono essere riconosciute valide, su richiesta degli interessati, sia ai fini del conseguimento del diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici che ai fini dell'istituendo corso di laurea in economia del turismo presso la stessa facoltà.

A tale scopo dovranno essere, in ogni caso, riconosciute le prove di idoneità di lingue e di informatica.

In caso di non equivalenza, il consiglio di facoltà stabilisce, con proprie deliberazioni le generali condizioni e modalità di eventuali riconoscimenti parziali per passaggi dal corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici agli altri corsi di laurea istituiti nella stessa facoltà ricorrendo a tal fine anche ai crediti didattici. I riconoscimenti, le condizioni e le modalità riguardanti il passaggio di studenti provenienti da altri corsi di laurea sono deliberati dal consiglio del corso di diploma.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

Art. 36. — Il consiglio del corso di diploma può attivare specifici percorsi didattici per particolari esigenze organizzative al fine di offrire una adeguata risposta alle particolari esigenze provenienti dal mondo del lavoro in cui è inserito il corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici.

Per la realizzazione di tali percorsi didattici, possono essere chiamati a collaborare qualificati rappresentanti della Amministrazione turistica centrale, dell'Ente nazionale italiano turismo (ENIT) per il percorso pubblico professionale; della Federazione albergatori (FAIAT) e della Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE) per il percorso ricettivo-ristorativo; della Federazione italiana delle associazioni imprese viaggi e turismo (FIAVET) e dei concessionari dei pubblici servizi di trasporto per il percorso agenziale.

Per concretizzare tale partecipazione, il consiglio di corso può autorizzare la stipula di apposite convenzioni con gli interessati ed istituire «comitati di percorso didattico» cui attribuire compiti di consultazione e di raccordo con il mondo del lavoro, ferme restando l'autonomia e le competenze proprie del consiglio stesso in base alle vigenti disposizioni di legge. A tali comitati potranno essere chiamati a partecipare anche la regione Umbria, la Confcommercio o altri organismi indicati dal consiglio di cui sopra.

Art. 37. — La durata del corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici è di tre anni e non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Il piano di studi comprende le seguenti discipline:

a) insegnamenti fondamentali:

microeconomia;

ragioneria generale ed applicata;

istituzioni di diritto privato;

diritto pubblico dell'economia;

statistica;

matematica generale,

b) insegnamenti caratterizzanti:

(S) economia del turismo;

(S) geografia del turismo;

economia e direzione delle imprese di viaggio e trasporto;

economia e direzione delle imprese turistiche;

marketing;

(S) organizzazione delle aziende turistiche;

diritto commerciale;

(S) legislazione del turismo;

(S) metodologia e determinazioni quantitative d'azienda.

L'elenco delle materie caratterizzanti viene completato con le seguenti discipline aggiuntive ai sensi dell'art. 7 della tabella allegata al decreto ministeriale 31 luglio 1992:

gestione informatica dei dati aziendali;

(S) economia e tecnica della pubblicità;

(S) analisi e contabilità dei costi;

(S) diritto del lavoro;

c) insegnamenti facoltativi:

economia dell'ambiente;

economia dell'arte e della cultura;

economia dei trasporti;

politica economica;

storia del turismo,

gestione finanziaria e valutaria;

organizzazione dei sistemi informativi aziendali;

diritto dei trasporti;

legislazione bancaria;

statistica del turismo;

sociologia del turismo

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;

scienza delle finanze,

merceologia dei prodotti alimentari;

economia del benessere:

economia delle grandi aree geografiche;

politica economica dell'ambiente.

programmazione economica,

analisi costi-benefici,

economia delle attività terziarie,

economia del territorio;

pianificazione economica territoriale;

programmazione dello sviluppo e dell'assetto del territorio;

politica dell'ambiente;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

finanza aziendale;

organizzazione delle imprese di trasporto;

tecnologia dei cicli produttivi;

diritto privato dell'economia;

contabilità degli enti pubblici;

diritto amministrativo;

informatica generale;

diritto tributario;

revisione aziendale;

finanziamenti di aziende;

economia agraria dell'ambiente;

matematica per le applicazioni economiche e finanziarie,

diritto delle assicurazioni.

Ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della tabella allegata al decreto ministeriale 31 luglio 1992, nell'ambito degli insegnamenti di cui sopra sono comprese le attività da svolgere, anche come esercitazioni, con l'ausilio dei seguenti laboratori:

tariffazione dei trasporti aerei, marittimi e terrestri;

tecniche di esercizio della leadership;

tecniche di valorizzazione delle risorse umane nelle imprese turistiche;

organizzazione e marketing congressuale;

approccio della clientela al banco;

tecnica delle visite promozionali e di vendita;

programmi speciali di informatica per le imprese ricettive;

programmi speciali di informatica per le imprese ristorative;

programmi speciali di informatica per le agenzie di viaggio;

programmi speciali di informatica per l'ottimizzazione dei risultati delle imprese turistiche;

programmi speciali per l'uso dei Computerized Reservartion Systems,

tecniche e procedimenti di determinazione dei costi;

tecniche e procedimenti di determinazione dei prezzi;

tecnica della comunicazione pubblicitaria.

Il consiglio del corso di diploma stabilisce, nell'ambito di quanto previsto dal penultimo comma dell'art 7 della tabella allegata al decreto ministeriale 31 luglio 1992, le eventuali denominazioni aggiuntive da attribuire agli insegnamenti non fondamentali, al fine di specificarne i contenuti effettivi o di differenziarli nel caso in cui vengano ripetuti con contenuti diversi. Il consiglio del corso di diploma stabilisce altresì le attività dei laboratori da svolgere, le discipline in cui ciascun laboratorio o gruppi di laboratori sono da considerarsi ricompresi e quanto altro viene demandato alle attribuzioni dell'organo didattico competente L'utilizzazione ed il funzionamento dei laboratori saranno assicurati anche dal Centro italiano di studi superiori sul turismo e sulla promozione turistica, ed i rapporti di collaborazione con lo stesso sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel precedente art. 32 che espressamente vengono qui richiamate.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due semestrali, anche con distinte prove di esame.

Il consiglio del corso di diploma stabilisce le modalità egli esami di profitto e delle prove di idoneità nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 34.

Resta ferma la competenza del consiglio di corso in ordine al riconoscimento dei crediti didattici, e alla possibilità di stabilire che possano essere realizzati fino a tre corsi annuali, o sei corsi semestrali, coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti il consiglio di corso deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

Lo stesso consiglio può organizzare per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un *tutor*, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

Il consiglio del corso di diploma può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti.

Art 38. — Il diploma si consegue dopo aver superato gli esami di profitto dei sei insegnamenti fondamentali ricompresi nella lettera *a*) dell'elenco di cui al precedente art. 37, gli esami di profitto per l'equivalente di almeno sei annualità degli insegnamenti caratterizzanti indicati dal consiglio di corso per ciascun percorso didattico fra quelli ricompresi nella lettera *b*) dell'elenco di cui al precedente art 37 e altri insegnamenti, fra un minimo di due ed un massimo di quattro annualità compresi fra quelli indicati all'art. 37, lettera *c*), per un totale complessivo di quindici annualità. Ai fini del conseguimento del diploma

e necessario altresì aver frequentato con profitto esercitazioni e laboratori, più gli stages eventualmente disposti dal consiglio del corso e aver superato una prova di idoneità o di esame in una lingua straniera da scegliersi fra inglese, francese, tedesco e spagnolo e una prova di idoneità o di esame in informatica.

Il consiglio di corso può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna indicata dal consiglio stesso o da scegliersi nell'ambito di un novero da questi stabilito.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso il consiglio di corso può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli già previsti.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Il colloquio finale consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage di un argomento, scelto dallo studente d'intesa con un docente, secondo modalità specifiche stabilite dal consiglio di corso.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 24 giugno 1993

Il rettore: DOZZA

93A4300

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto ministeriale 26 luglio 1993 trasmesso alla Ragioneria centrale, per il visto di competenza, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n 1365 e 37 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Lamagna Agostino, residente nel comune di Mirano, distretto notarile di Venezia, dal 5 settembre 1993,

Duranti Francesco, residente nel comune di Perugia, dall'11 ottobre 1993,

Finazzi Isidoro, residente nel comune di Roma, dal 20 ottobre 1993:

Colangelo Vittorio, residente nel comune di Vasto, distretto notarile di Lanciano, dal 12 novembre 1993,

Vita Francesco, residente nel comune di Messina, dal 16 novembre 1993,

Lo Nigro Pasquale, residente nel comune di Matera, dal 26 novembre 1993,

Bortoluzzi Giuseppe, residente nel comune di Varese, distretto notarile di Milano, dal 30 novembre 1993.

93A4317

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 29 luglio 1993, Lallo Giuseppe, notaio residente nel comune di Montefusco, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Poggiomarino, distretto notarile di Napoli, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza

93A4318

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 4 agosto 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988·

Cambi del giorno 4 agosto 1993

Dollaro USA	1599,56
ECU	1798,71
Marco tedesco	935,42
Franco francese	270,95
Lira sterlina	2402,86
Fiorino olandese	831,63
Franco belga	44,865
Peseta spagnola	11,556
Corona danese	236,81
Lira irlandese	2253,94
Dracma greca	6,722
Escudo portoghese	9,243
Dollaro canadese	1242,38
Yen giapponese	15,256
Franco svizzero	1061,42
Scellino austriaco	132,99
Corona norvegese	217,14
Corona svedese	199,87
Marco finlandese	276,98
Dollaro australiano	1098,10

93A4300

MINISTERO DEI TRASPORTI

Attuazione della direttiva del Consiglio n. 92/114/CEE del 17 dicembre 1992 relativa alle sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina dei veicoli a motore della categoria N.

La direttiva in oggetto pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 409 del 31 dicembre 1992 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 21 del 15 marzo 1993, fissa alla data del 1° giugno 1993 il termine entro il quale gli Stati membri hanno l'obbligo di trasporre i contenuti nel loro ordinamento ed alla stessa data del 1° ottobre 1993 il termine a partire dal quale le norme tecniche allegate alla direttiva sono applicabili.

Si informa che questa Direzione generale, in attesa del completamento della procedura di recepimento della direttiva, ha emanato la circolare D.G. n. 112 D.C.IV n. A054 del 16 giugno 1993 con la quale si rendono applicabili le norme tecniche riportate negli allegati alla direttiva.

Pertanto qualora gli interessati ne facciano richiesta, i Centri prova autoveicoli del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., potranno applicare le norme contenute nella direttiva in oggetto, garantendo così il diritto dei richiedenti ad ottenere le certificazioni delle quali hanno necessità ovvero quello di poter utilizzare, ai fini della omologazione nazionale italiana, certificati di omologazione rilasciati dalle amministrazioni degli altri Stati membri.

93A4333

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Umano progresso», in Milano

Con decreto ministeriale 10 luglio 1993 la «Fondazione Umano progresso», con sede in Milano, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

93A4319

Concessione di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto ministeriale 12 luglio 1993 è stato conferito l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Ispettore della Polizia di Stato Esposito Aniello, agente scelto della Polizia di Stato Francesco Somma e agente della Polizia di Stato Alfonso Vicinanza, il 18 aprile 1992, in Golfo di Salerno. — Componenti l'equipaggio di una motovedetta, durante una violenta burrasca intervenivano, insieme ad altri animosi, in soccorso dei partecipanti ad una regata velica internazionale riuscendo, con sprezzo del pericolo ed elevata professionalità, a trarre in salvo i malcapitati ed a recuperare tutte le imbarcazioni.

C.V. (CP) Salvatore Schiano Lomoriello, C.F. (CP) Francesco Santucci, T.V. (CP) Arturo Ortino, S.T.V. (CP) Pompilio Utile, C.Np. Giovanni Mariniello, SC. Np/MS Francesco D'Esposito, Np/MS Giuseppe Cavaliere, Np. Carlo Migliorino, S.ten. Emilio Errigo, m.lli maggori m. Gaetano Vessicchio, Antonio Petrone, brigadieri m. Pietro Frigento, Maurizio Giannitrapani, Francesco Frappola, Giovanni Palacino, appuntati m. Gianpaolo Biancardi e Pasquale La Rocca, il 18 aprile 1992, in Golfo di Salerno. — Componenti l'equipaggio di una unità navale, durante una violenta burrasca intervenivano, insieme ad altri animosi, in soccorso dei partecipanti ad una regata velica internazionale riuscendo, con sprezzo del pericolo ed elevata professionalità, a trarre in salvo i malcapitati ed a recuperare tutte le imbarcazioni.

Luciano Crivellaro, il 26 dicembre 1992, in Pettorazza Grimani (Rovigo). — Con grave rischio personale si immergeva nelle gelide acque di un canale nel tentativo di trarre in salvo un uomo che vi era precipitato con la propria auto.

93A4321

Autorizzazione all'Unione italiana ciechi ad acquistare alcuni immobili

Con decreto ministeriale 17 marzo 1993 l'Unione italiana ciechi è stata autorizzata ad acquistare dal sig. Campatangelo Carlo, al prezzo di L. 160.000.000, un immobile sito in Savona, via Ratti, 1/2, meglio descritto nella perizia di stima asseverata da giuramento redatta dal geom. Luigi Durighello in data 11 gennaio 1986 e valutati dal competente ufficio tecnico erariale per L. 162.000.000; immobile da destinare a sede sociale della sezione Unione italiana ciechi di Savona.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1993 l'Unione italiana ciechi è stata autorizzata ad acquistare dai coniugi Tristano Michele e Dimuccio Antonia un immobile sito in Matera, via Tasso, 5, int. 3, meglio descritto nella perizia di stima asseverata da giuramento redatta dal geom. Casiello Mariano in data 1° agosto 1989, per il prezzo di L. 64.000.000 ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Matera, immobile destinato a sede sociale della locale sezione Unione italiana ciechi.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1993, l'Unione italiana ciechi è stata autorizzata ad acquistare dai sig.ri Valenzano Roberto, Valenzano Federico e Valenzano Giuseppe, tutti proprietari per ⅓ ciascuno, nonché degli usufruttuari generali sig.ri Valenzano Piero e Ariano Michelina in Valenzano, un appartamento in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 63, meglio descritto nella perizia di stima asseverata da giuramento redatta dal geom. Rosazza Baron Giancarlo in data 6 ottobre 1986, al prezzo di L. 56.000.000, valutato dal competente ufficio tecnico erariale in L. 120.000.000 con riferimento all'anno 1986 e in L. 300.000.000 con riferimento all'attualità.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1993 l'Unione italiana ciechi è stata autorizzata ad acquistare dalla «Cooperativa U.I.C. Teramo» - Società cooperativa a responsabilità limitata, le unità immobiliari facenti parte del complesso costituito da tre fabbricati ad uso civile abitazione meglio descritte nella perizia di stima asseverata da giuramento redatta dall'ing. Giovanni Pirocchi in data 8 luglio 1991, del valore di L. 428.925.000, ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Teramo; immobili da destinare a sede sezionale e alla realizzazione di un centro sociale nel territorio di Teramo.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1993 l'Unione italiana ciechi è stata autorizzata ad acquistare dalla ditta «Vinicola Udinese - S.p.a.», con sede in Udine, via Marsala, 60, un terreno di mq 1.820 e un complesso di fabbricati, su di esso insistenti siti in Udine tra via San Fermo e via Palestro, meglio descritti nella perizia di stima asseverata da giuramento del geom. Sergio Visentini redatta il 30 dicembre 1991, per il prezzo di L. 360.000.000 ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Udine.

93A4349

Autorizzazione all'Unione italiana ciechi ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 12 maggio 1993, l'Unione italiana ciechi è stata autorizzata ad accettare la donazione della sig.ra Tiozzo Floria ved. Fubini, nata a Torino il 6 marzo 1899 ed ivi residente in via Bertola, 5, disposta con atto pubblico a rogito notaio Mario Mazzola di Torino in data 20 novembre 1986 al n. 77650 di repertorio. La donazione spettante all'Unione italiana ciechi consiste in appezzamenti di terreno siti nel comune di Trofarello (Torino), località Molino della Splua, meglio descritti nella perizia di stima asseverata da giuramento redatta dal geom. Rosazza Baron Giancarlo in data 10 febbraio 1988 e valutati dal competente ufficio tecnico erariale per L. 127.000.000; beni destinati alle esigenze associative ed alle finalità istituzionali della sezione provinciale di Torino.

93A4350

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica del 2° circolo di Mirandola ad accettare due donazioni

Con decreto n. 2071 del 19 gennaio 1993 del prefetto della provincia di Modena la direttrice didattica del 2° circolo di Mirandola, dott.ssa Maria Baraldi è stata autorizzata ad accettare la donazione di un fotocopiatore Olivetti mod. Copia 1810 matr. 208071 del valore di L. 2.000.000 disposta dalla Banca popolare di S. Felice sul Panaro.

Con decreto n. 2070 del 19 gennaio 1993 del prefetto della provincia di Modena, la direttrice didattica del 2° circolo di Mirandola, dott.ssa Maria Baraldi è stata autorizzata ad accettare la donazione di un fotocopiatore Minolta mod. G P451 matr. 2515512 del valore di L. 1.800.000 disposta dal sig. Boni Lauri Azelio.

93A4352

Autorizzazione alla scuola elementare di Fiumana ad accettare una donazione

Con decreto n. 710/92 I-2 del 24 aprile 1993 del prefetto della provincia di Forlì, il direttore didattico pro-tempore della scuola elementare di Fiumana è stato autorizzato ad accettare la donazione di un televisore ed un videoregistratore del valore complessivo di L. 1.400.000 disposta dal sig. Montanari Marcello.

93A4353

Autorizzazione alla direzione didattica del 7° circolo di Cesena ad accettare una donazione

Con decreto n. 563/92 I-2 del 24 aprile 1993 del prefetto della provincia di Forlì il direttore didattico pro-tempore del 7° circolo di Cesena è stato autorizzato ad accettare la donazione di una telecamera, un giradischi, un lettore CD, una piastra di registrazione, un amplificatore ed un mobile nero del valore complessivo di L. 3.930.000 disposta dal comitato mensa autogestita scuola elementare Vigne di Cesena.

93A4354

Autorizzazione alla scuola elementare «Don Carlo Baronio» di Cesena ad accettare una donazione

Con decreto n. 851/91 I-2 del 24 aprile 1993 del prefetto della provincia di Forlì, il direttore didattico pro-tempore della scuola elementare «Don Carlo Baronio» di Cesena è stato autorizzato ad accettare la donazione di un computer completo di stampante, monitor e tastiera del valore complessivo di L. 1.800.000 disposta dalla sig.ra Brighi Maria Cristina rappresentante del comitato genitori della suddetta scuola.

93A4355

Autorizzazione alla direzione didattica del 1° circolo di Rimini ad accettare una donazione

Con decreto n. 705/92 I-2 del 24 aprile 1993 del prefetto della provincia di Forlì, il direttore didattico pro-tempore del 1° circolo di Rimini è stato autorizzato ad accettare la donazione di due videoregistratori del valore complessivo di L. 2.300.000 disposta dal sig. Agnoloni Stefano.

93A4356

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di lettere e filosofia

lingue romanze medievali.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di lettere e filosofia

lingua e letteratura francese.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

istituzioni di matematiche;
biologia I.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL S. CUORE DI MILANO

Facoltà di agraria

chimica del suolo.

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Facoltà di giurisprudenza

dottrina dello Stato.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di medicina e chirurgia

igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di magistero

letterature comparate.

Facoltà di ingegneria

tecnica delle costruzioni.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

linguaggi formali e compilatori.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A4331

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di lettere e filosofia
filosofia morale

UNIVERSITÀ DI CALABRIA

Facoltà di scienze economiche e sociali
istituzioni di economia

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di giurisprudenza
economia politica;
diritto della famiglia e delle successioni

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali
chimica fisica (secondo corso),
chimica dei processi biotecnologici,
fisica generale II,
laboratorio di fisica generale,
laboratorio di chimica organica (primo corso)

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali
esperimentazioni di fisica (biennale)

Facoltà di medicina e chirurgia
ottica fisiopatologica

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze politiche
lingua francese

Facoltà di agraria
ecologia zootecnica

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL S. CUORE DI MILANO

Facoltà di magistero
metodologia della ricerca sociale.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali
spettroscopia,
teoria dei sistemi e dei multicorpi

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di ingegneria
scienza delle costruzioni

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di ingegneria
calcolo numerico e programmazione numerica

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze politiche
diritto dell'economia e del lavoro

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di medicina e chirurgia
medicina interna

Facoltà di ingegneria
geometria,
fisica nucleare

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali
chimica analitica

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di medicina e chirurgia
diabetologia

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Facoltà di ingegneria
pianificazione territoriale

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di ingegneria
economia applicata all'ingegneria,
economia applicata all'ingegneria,
fondamenti di informatica,
elettrotecnica,
meccanica razionale,
tecnologia dei materiali per l'elettronica

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

93A4332

MINISTERO DELLE FINANZE

Autorizzazione ad accettare una donazione disposta a favore dello Stato

Con decreto ministeriale n. 100570 del 20 marzo 1993, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze al n. 14 in data 7 aprile 1993 e registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1993, registro n. 22 Finanze, foglio n. 270, è stata autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dal comune di Barge (Cuneo) con atto 11 giugno 1991, n. 15264 di repertorio, a rogito dott. Carlo Arese, notaio in Barge (Cuneo), di un appezzamento di terreno di mq 1 576 catastalmente descritto in atto, da destinare alla costruzione di una pista di atterraggio elicotteri a servizio della costruenda caserma per stazione forestale dello Stato

93A4320

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa Aloa - Soc. coop. a r.l., in Gradisca d'Isonzo, e nomina del commissario governativo.

Con deliberazione n. 2580 datata 25 maggio 1993, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Aloa - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gradisca d'Isonzo, costituita per rogito notaio dott. Saverio Angelilli di Gorizia ed ha nominato commissario governativo, per la durata di sei mesi la rag. ra Aiella Clemente, con studio in Gorizia, corso Italia, 69

93A4322

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica recante: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 164 del 15 luglio 1993).

Nell'avviso di vacanza del posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università della Basilicata, riportato alla pag 10, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è riportata la disciplina, in luogo di: «istituzione di matematiche (*biennale*)», si legga: «istituzione di matematiche *II*»

93A4358

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 345.000
- semestrale	L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 664.000
- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189